

15

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.34 LAVORO

INPS: nuovo assetto organizzativo dell'area vigilanza

p.38 APPALTI

La responsabilità negli appalti in condominio

p.41 CATASTO

Come accatastare un impianto fotovoltaico?

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 settembre 2012**

© **2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilssole24ore.com

Sommar

	pag.
NEWS	
Lavoro, previdenza e professione – Antincendio e prevenzione incendi – Appalti – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Energia – Impiantistica – Edilizia e urbanistica – Ambiente, suolo e territorio – Qualità e certificazione – Catasto – Immobili – Sicurezza ed igiene del lavoro – Chimica e alimentare – Rifiuti e bonifiche	4
RASSEGNA NORMATIVA	
Lavoro, previdenza e professione – Antincendio e prevenzione incendi – Appalti – Edilizia e urbanistica – Impiantistica – Chimica e alimentare – Sicurezza ed igiene del lavoro – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi	18
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Energia – Impiantistica – Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche – Chimica e alimentare	22
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
ISPEZIONI SUL LAVORO: NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AREA VIGILANZA INPS	
Silvano Imbriaci, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 14.09.2012, n. 36 <i>L'Inps interviene da un lato descrivendo le funzioni e i rapporti tra Direzione regionale e Direzioni provinciali e all'interno di queste, l'individuazione dei centri di responsabilità; dall'altro fornendo gli aspetti operativi, legati all'attività ispettiva vera e propria, con una migliore definizione delle priorità e delle attività di gestione del verbale unico.</i>	34
Appalti	
APPALTI IN CONDOMINIO: LA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI	
Ettore Ditta, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.09.2012, n. 913 <i>Con la sent. n. 2363 del 17 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha individuato i casi in cui alla ordinaria responsabilità dell'appaltatore incaricato di eseguire un'opera nell'edificio condominiale subentra o concorre quella del condominio committente.</i>	38
Catasto	
COME ACCATASTARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO?	
Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.09.2012, n. 913 <i>Con nota prot. n. 31892 del 22 giugno 2012, l'Agenzia del territorio ha fornito importanti precisazioni sull'accertamento catastale degli immobili ospitanti gli impianti a pannelli fotovoltaici.</i>	41

Energia

V CONTO, NUOVI INVESTIMENTI KO

Guido Reggiani, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 03.09.2012, n. 33-34

Guida pratica all'applicazione del nuovo schema di sussidi per il mercato fotovoltaico disegnato dal Dm 5 luglio 2012.

43

Energia

FOTOVOLTAICO, IMPRESE IN ALLARME: INCENTIVI A RISCHIO PER IL 2013

Alessia Tripodi, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 03.09.2012, n. 33-34

Nuovo regime partito il 27 agosto, ma il plafond potrebbe esaurirsi già entro la fine del 2012.

46

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

AL VIA LE DOMANDE PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI

Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 14.09.2012, n. 36

I datori di lavoro che assumono, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, qualificato personale di ricerca hanno diritto a chiedere, entro il 30 settembre, al Ministero dell'università e ricerca le agevolazioni previste dall'art. 14 del Dm n. 593/2000.

48

Edilizia e urbanistica

IL RILANCIO DELLE COSTRUZIONI ATTRAVERSO LA COMPRESSIONE DELLA RENDITA

Alberto Pavan, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.09.2012, n. 913

Dopo tre anni di crisi la discussione sul rilancio del settore immobiliare, e di quello delle costruzioni a ruota, non segna punti degni di nota. I temi sono ancora e sempre quelli: più verde, più ambiente, più sociale, più energia pulita, più tutto. Ma anche criticità e risposte non sembra siano variate: cambierà davvero la vita del singolo cittadino? Chi sosterrà gli ulteriori costi necessari? Per la città di Milano, per esempio, Ecopas allargato e rincaro del trasporto pubblico non possono certo essere la ricetta del nuovo che avanza, e certo non modificano la triste realtà del PGT, con indici che si riducono ancora a 0,35 mq/mq. E la prospettiva, dunque, non cambia.

51

Sicurezza ed igiene del lavoro

SICUREZZA: LA CONFERENZA STATO-REGIONI INTERVIENE SULL'OBBLIGO FORMATIVO

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 07.09.2012, n. 35

La Conferenza Stato-Regioni fornisce importanti chiarimenti interpretativi sulle nuove norme regolamentari in relazione alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

55

L'ESPERTO RISPONDE

Ambiente, suolo e territorio – Appalti – Catasto – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Sicurezza ed igiene del lavoro

69

News



Lavoro, previdenza e professione

■ **Rimandato l'allineamento dei requisiti pensionistici tra diverse gestioni previdenziali**

Il decreto Salva-Italia ha elevato i requisiti per il raggiungimento della pensione e ha stabilito che tale elevazione riguarda non solo i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ma anche quelli iscritti in altre gestioni previdenziali che prevedevano requisiti diversi.

L'adeguamento alla riforma pensionistica doveva realizzarsi entro il 30 giugno, data in cui si sarebbe dovuto emanare un apposito regolamento di armonizzazione, ma il decreto sulla *spending review* ha posticipato tale data al 31 ottobre prossimo.

Ad essere interessati all'adeguamento sono i lavoratori in miniere, cave e torbiere che hanno cessato l'attività lavorativa a seguito della chiusura definitiva degli impianti senza aver raggiunto i requisiti pensionistici propri della loro categoria; il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco; il lavoratori iscritti al Fondo speciale Inps per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Anche per tutti costoro, quindi, valgono i nuovi requisiti pensionistici: 66 anni per gli uomini e 62 per le donne, con elevazione graduale e adeguamenti legati all'aumento delle aspettative di vita.

(Sintesi redazionale)

■ **Settore edile: sconto contributivo applicabile con istanza telematica all'Inps**

L'Inps con il messaggio n. 14113 del 31.8.2012 ha confermato (vedi Guida al Lavoro n. 35/2012, pag. 62) che, essendo trascorsi sia il termine del 31 luglio 2012 previsto per l'emanazione del prescritto decreto ministeriale di conferma o di modifica della misura dello sgravio per l'anno 2012 sia il successivo periodo di 30 giorni, le imprese edili possono applicare la riduzione contributiva fissata per l'anno 2011 (vale a dire dell'11,5%). Lo sgravio è applicabile dal periodo di paga di gennaio 2012 utilizzando le istruzioni per l'Uniemens impartite con il messaggio n. 1230/2012. Per fruire operativamente dello sgravio, l'Inps ricorda che è necessario (non si deve attendere l'emanazione del decreto, come era stato precisato nel messaggio n. 12320/2012) inoltrare all'Istituto l'apposita istanza telematica per ottenere il codice autorizzazione 7N.

(Gabriele Bonati, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 14.9.2012 - n. 36)

■ **Parte, con molti dubbi irrisolti, la regolarizzazione degli stranieri**

Dal 15 settembre e fino al 15 ottobre è possibile per i datori di lavoro regolarizzare i propri lavoratori extracomunitari irregolari. Tuttavia permangono ancora molti dubbi sui risvolti dell'operazione, anche perché essa prevede costi elevati che, qualora la regolarizzazione non dovesse andare a buon fine, non verranno restituiti. I molti dubbi riguardano per prima cosa la documentazione giusta per dimostrare che lo straniero risiede in Italia da almeno il 31 dicembre 2011. Il Dlgs 109/2012, che regola la procedura di emersione, detta che per la dimostrazione di permanenza serve "documentazione proveniente da organismi pubblici", ma non spiega dettagliatamente quali siano questi organismi. Altro dubbio riguarda la regolarizzazione, oltre che della posizione retributiva, anche di quella contributiva e fiscale del lavoratore da regolarizzare. L'Inps dovrà chiarire se oltre a regolare la contribuzione il datore di lavoro sarà soggetto al pagamento delle sanzioni per il ritardato versamento contributivo. Il Dlgs 109 ha stabilito che non debbano essere applicati procedimenti penali al datore che regolarizza, ma bisogna chiarire se l'Inps voglia adeguarsi in tutto allo spirito della norma. Per il datore la questione non da poco, visto che oltre alla contribuzione si vedrebbe costretto a sborsare anche una cifra consistente per le sanzioni civili.

Ci sono poi dubbi anche sulla contribuzione dovuta alle Casse edili da parte delle aziende del settore e sui premi assicurativi Inail, ma sembra scontato che sia dovuto il pagamento anche per questi contributi.

(Sintesi redazionale)

■ **Per i professionisti nessun obbligo di indicare i chilometri percorsi**

Nella gestione contabile dei costi sostenuti per le autovetture da parte dei professionisti, particolare importanza hanno le schede carburante su cui segnare le spese per il rifornimento (visto che i benzinai non possono emettere fattura). Il punto è che per una probabile svista del legislatore, i professionisti non sono tenuti a riportare in tali schede il numero di chilometri finali del mese o del trimestre. Inoltre, dal 14 maggio 2011 i professionisti che effettuano il rifornimento di carburante esclusivamente tramite carta di credito, bancomat o carte prepagate rilasciate da soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria, "non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante".

Per i professionisti in forma individuale la deducibilità del 27,5% dei costi di acquisto dell'auto vale per un solo veicolo, mentre per le società semplici e le associazioni tale deducibilità vale per i veicoli di ogni socio o associato.

(Sintesi redazionale)



Antincendio e prevenzione incendi

■ **Prevenzione incendi**

Nuove modalità per la presentazione di istanze e segnalazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012 recante le "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare".

Il nuovo decreto, predisposto ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 (introduttivo delle nuove categorie e della nuova procedura Scia per la prevenzione incendi), sostituisce il precedente D.M. 4 maggio 1998 ed entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. e quindi il 27 novembre 2012.

Il decreto definisce la documentazione da produrre per la valutazione dei progetti per la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e per il rinnovo periodico di conformità, eseguite anche attraverso il Suap (Sportello unico attività produttive). Vengono inoltre elencati i documenti da presentare per le richieste di voltura e di deroga, nonché per le nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. 151/11 quali le istanze di verifica in corso d'opera e il nulla osta di fattibilità.

Oltre ai dati da specificare nell'istanza (generalità del richiedente, specificazione dell'attività soggetta principale e informazioni relative, ubicazione per la realizzazione delle opere), vengono elencati gli allegati da produrre. In particolare:

per la valutazione dei progetti:

- documentazione tecnica a firma di un professionista abilitato, comprendente relazione tecnica ed elaborati grafici;
- attestato del versamento effettuato a favore della tesoreria provinciale dello Stato.

per la Scia:

- asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e alla quale sono allegati le certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, materiali, attrezzature ed impianti siano stati realizzati secondo la regola d'arte e in conformità alle normative di sicurezza antincendio;
- attestato del versamento effettuato.

per i depositi di gas petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5m³/c non a servizio di attività soggette:

- dichiarazione di installazione;
- attestazione, a firma di tecnico abilitato, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi;
- planimetria del deposito a firma di tecnico abilitato;
- attestato del versamento effettuato.

Per quanto concerne la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, oltre ai dati generali, l'istanza dovrà contenere una dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione.

Alla richiesta di rinnovo dovranno essere allegati:

- asseverazione a firma di professionista antincendio (iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno ex d.lgs. 139/06) attestante che per gli impianti di protezione attiva antincendio sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La medesima asseverazione deve essere rilasciata per prodotti o sistemi per la protezione di elementi strutturali installati per assicurare le caratteristiche di resistenza al fuoco;
- attestato del versamento effettuato.

L'istanza di deroga alla integrale osservanza delle norme tecniche di prevenzione incendi dovrà contenere oltre alle generalità del richiedente, l'indicazione dell'attività oggetto della deroga, le disposizioni normative alle quali si chiede di derogare, l'indicazione dei vincoli per i quali non si può integralmente ottemperare e la descrizione delle misure compensative che si intende adottare. Alla richiesta dovranno inoltre essere allegati:

- la documentazione tecnica a firma di professionista antincendio;
- attestato del versamento effettuato.

L'istanza per il rilascio del nulla osta di fattibilità (richiesta al Comando per l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità) deve contenere la specificazione dell'attività per cui si vuole ottenere la fattibilità e l'indicazione degli aspetti legati alla prevenzione incendi e oggetto della richiesta. Alla stessa dovranno essere allegati:

- documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato;
- attestato del versamento effettuato.

Per quanto riguarda la richiesta di verifiche in corso d'opera, nella stessa dovranno essere indicati i riferimenti all'approvazione dei progetti da parte del Comando (per attività di categoria B e C) e l'elencazione degli aspetti legati alla prevenzione incendi per i quali si richiede la verifica nel corso della realizzazione dell'opera. Dovranno essere allegati:

- documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato;
- attestato del versamento effettuato.

In caso di voltura, gli enti o i privati che subentrano nella responsabilità della attività soggette comunicano al Comando la variazione tramite una dichiarazione resa sotto forma di atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione, oltre ai dati generali del nuovo responsabile dell'attività, deve contenere l'indicazione dell'attività soggetta, i riferimenti identificativi della documentazione già agli atti del Comando, l'impegno ad osservare gli obblighi previsti e l'indicazione di assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio.

Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi che rientrano nella competenza del Suap, sono presentate allo stesso che provvederà ad inoltrarle al Comando, mentre quelle che esulano dall'ambito Suap, sono presentate direttamente al Comando.

La modulistica sarà riaggiornata con apposito decreto del Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi, per adeguarla alle nuove disposizioni. Con successivi decreti la stessa modulistica potrà essere modificata o integrata per aggiornamenti tecnici.

Fino all'adozione di un apposito decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, per quantificare i corrispettivi dovuti per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei VV.F. andrà fatto riferimento alle tabelle e alle disposizioni di cui al D.M. 4 maggio 1998.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

Appalti

■ **Concessione ed appalto di servizi: differenze e peculiarità**

La concessione di servizi pubblici è caratterizzata dall'assunzione da parte dell'operatore dei rischi economici derivanti dalla gestione del servizio. Nell'appalto, invece, l'onere del servizio grava direttamente sull'amministrazione.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza 4 settembre 2012, n. 4682.

Il caso in esame, avente ad oggetto una gara per l'installazione e la gestione di distributori automatici di alimenti e bevande presso un istituto universitario, ruota intorno all'esatta qualificazione della natura giuridica dell'affidamento.

In primo grado il Tar aveva ritenuto ascrivibile l'affidamento al genus dell'appalto di servizi, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del d. lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti) con la conseguente applicazione degli articoli 56 e 57 del predetto Codice.

I Giudici di palazzo Spada accolgono invece la tesi dell'appellante, secondo cui l'affidamento in questione è da configurare come concessione di servizi, ovvero un contratto con le medesime caratteristiche di un appalto di servizi ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura dei servizi consiste:

- nel diritto di gestire i servizi;

oppure

- nel diritto di gestione accompagnato da un prezzo.

Nella sentenza si afferma infatti che "Ai fini della qualificazione in parola risultano dirimenti da un lato la circostanza per cui il rischio della gestione del servizio all'origine dei fatti di causa resta interamente in capo al soggetto affidatario, il quale – oltretutto – è anche tenuto a corrispondere un importo pecuniario piuttosto cospicuo in favore dell'Amministrazione, e dall'altro lato la circostanza che il servizio viene erogato non in favore della Università, ma della collettività di utenti universitari (studente, docenti, personale).

Nel caso di specie deve, quindi, trovare puntuale applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale (conforme peraltro al paradigma comunitario di riferimento) secondo cui si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione (in tal senso – ex plurimis -: Cons. St. sez. V, 9 settembre 2011, n. 5068)."

In conclusione, il tratto distintivo tra le due diverse figure è da ricercare nella modalità della remunerazione. Si avrà concessione quando l'operatore si assume i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi sull'utenza, si avrà, invece, appalto quando l'onere del servizio grava sulla p.a.

(Marco Porcu, Studio Legale Rusconi & Partners)

■ Documento unico di regolarità contributiva: il punto sulle modalità di rilascio

Il quadro normativo vigente prevede che, nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva: ciò comporta che, negli appalti pubblici e nei lavori privati di edilizia, il Durc non può essere consegnato direttamente dal privato all'amministrazione; al contrario è questa a doversi fare parte attiva, richiedendolo alle amministrazioni preposte al suo rilascio o, se del caso, alle Casse edili.

Novità - Nel confermare che il privato può richiedere il rilascio del Durc da consegnare poi ad altro privato, il Dipartimento della funzione pubblica si sofferma sulla natura di certificato del suddetto documento, precisando come lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle amministrazioni precedenti, fatto salvo il caso in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva: in tal caso, l'amministrazione (una volta ricevuta l'autocertificazione) dovrà procedere tramite gli appositi controlli.

Quanto ai lavori pubblici si precisa che l'acquisizione d'ufficio deve essere esplicita in tempi rapidi (al fine di effettuare i pagamenti dovuti) e che le imprese possono ricorrere a un apposito applicativo al fine di verificare che la richiesta del Durc sia stata effettivamente inoltrata.

(Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 14.09.2012 - n. 36)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ Dichiarazione Imu: quando si è tenuti a presentarla

In genere per il pagamento dell'Imu non si deve presentare alcuna dichiarazione specifica, se non nei casi in cui bisogna portare a conoscenza dell'amministrazione dati che essa non può desumere d'ufficio dal Catasto, dall'Anagrafe o da altra amministrazione pubblica.

Partendo dall'assunto che le dichiarazioni Ici vengono "ereditate" dall'Imu, si devono dichiarare in sostanza solo il possesso di immobili preesistente al 2012 per il quale, però, la disciplina degli adempimenti Imu è incompatibile con quella Ici e l'insorgenza di nuove situazioni immobiliari nel corso del 2012. In via transitoria, il termine per le dichiarazioni è fissato al 30 ottobre, mentre a regime il termine sarà di 90 giorni dalla variazione di posizione.

Non va presentata la dichiarazione per la prima casa e per il bonus di 50 euro per ogni figlio a carico, perché questi dati possono essere tratti dall'anagrafe. Simile discorso vale per le abitazioni relative a coniugi divorziati (il divorzio, infatti, risulta all'Anagrafe, mentre bisogna dichiarare le abitazioni di coniugi semplicemente separati).

Vanno dichiarate tutte le posizioni immobiliari che beneficiano di qualche esenzione o aliquota di favore (gli immobili delle imprese, per esempio, per i quali i Comuni possono decidere delle aliquote ridotte, o gli immobili inabitabili o inagibili nel momento in cui cessa l'agevolazione a loro riconosciuta). Vanno dichiarati, anche, gli immobili affittati.

(Sintesi redazionale)

■ Per l'Imu le stesse sanzioni Ici, ma più care

Le sanzioni per il mancato pagamento dell'Imu sono le stesse che valevano per l'Ici, ma se l'ammontare delle stesse è calcolato con il metodo proporzionale, invece che con quello fisso, naturalmente la sanzione risulta notevolmente più consistente (come d'altronde è l'Imu rispetto all'Ici).

Restano invariate anche le altre regole sanzionatorie, e cioè: 5 anni per notificare l'accertamento e per contestare e irrogare le sanzioni amministrative tributarie. Anche per l'Imu è previsto il cosiddetto "ravvedimento operoso", ossia l'azione spontanea del contribuente di rimediare al proprio fallo e pagare l'imposta mancata. In questo modo, se il ravvedimento avviene in tempi brevi, si possono scontare gli interessi di mora. Le sanzioni per ritardo od omesso pagamento non si applicano qualora i versamenti siano stati fatti, ma in un ufficio o in un concessionario diversi da quello competente.

(Sintesi redazionale)

■ **Imu: la stangata arriva con il saldo di dicembre**

Il meccanismo del conguaglio, coniugato con le aliquote decise da ogni singolo Comune (tutte destinate al rialzo), faranno sì che la rata di dicembre a saldo dell'Imu sarà in molte città di due o addirittura tre volte più alta di quella versata in acconto a giugno. Sugli immobili affittati a canone libero, per esempio, Roma, Torino e Napoli hanno deciso di applicare l'aliquota dell'1,06%, che porterà ad un saldo dell'80% più alto dell'acconto. Sugli affitti a canone di mercato l'innalzamento medio è dello 0,94%.

In genere, sulla prima casa tutti i Comuni hanno cercato di non "infierire", alzando l'aliquota solo dallo 0,40% allo 0,44%, ma per effetto della detrazione di 200 euro avuta con l'acconto, la rata di dicembre sarà comunque sensibilmente più pesante. E' invece sulle seconde case e sugli immobili d'impresa che i Comuni hanno agito con più decisione, alzando l'aliquota in media rispettivamente allo 0,99 e allo 0,95%.

Ci sono poi casi particolari di agevolazioni decisi, città per città, a favore di chi paga un mutuo (Pescara), di chi ha in famiglia un disabile (Venezia), di chi vive in case popolari e ultrapolari (Milano).

(Sintesi redazionale)

■ **Anche dal Miur risorse per le nuove imprese**

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca mette 90 milioni a disposizione della nuova "imprenditorialità tecnologica". Con questa dote si vogliono incentivare progetti di ricerca e di innovazione sociale, specie se portati avanti da giovani.

La quota più consistente (50 milioni) sarà destinata alla nascita di imprese di innovazione sociale nel Mezzogiorno, mentre 24 milioni saranno dedicati ad imprese legate ai nove cluster tecnologici nazionali. Otto milioni, invece, andranno a finanziare l'avvio di imprese che gestiranno ed elaboreranno l'enorme mole di informazioni contenute nelle banche dati.

(Sintesi redazionale)

■ **Nello Sviluppo-bis entra un bonus per le infrastrutture**

La bozza del secondo decreto Sviluppo si arricchisce di una misura per incentivare la realizzazione di infrastrutture; si tratta di un credito di imposta per sostenere, nella misura del 50%, opere di importo superiore ai 500 milioni di euro. Il bonus, che va ad agire sull'Irap e l'Ires inerenti la costruzione e la gestione dell'opera, andrebbe a favore del titolare del contratto di partenariato pubblico-privato.

Particolarmente sostanzioso, nella bozza di decreto, anche il pacchetto di misure per favorire le start-up. Si prevede una procedura semplificata e on line per la costituzione di nuove imprese, le quali potranno accedere agli interventi del Fondo italiano di investimento. E' prevista anche l'esenzione fiscale totale del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione ai dipendenti delle start-up di quote azionarie.

■ **Allo studio del Governo un restyling dell'Isee**

Il Governo ha il progetto di rivedere le regole per il calcolo dell'Isee (indicatore di situazione economica equivalente), così da rilevare in modo più fedele alla realtà la ricchezza, o meno, delle famiglie italiane. Nel restyling si darà maggior peso al valore catastale della casa di proprietà. Il risultato è che le case con valore catastale modesto peseranno di più nel conteggio Isee. Attenuazioni, però, sono previste per chi sta ancora pagando il mutuo e per chi invece abita una casa in affitto.

Per quanto riguarda gli investimenti e i depositi in banca, invece, cambierà non tanto il calcolo degli stessi, quanto piuttosto la loro rilevazione. Essa sarà affidata all'Inps che interrogherà direttamente gli istituti di credito scegliendo a caso una data qualsiasi negli ultimi 90 giorni dell'anno (e non più il 31 dicembre, così da evitare che il contribuente svuoti *ad hoc* il proprio conto in prossimità di quel giorno). Lo stesso discorso varrà per i redditi che l'Inps leggerà direttamente dall'Anagrafe tributaria.

La componente patrimoniale peserà per circa un quinto dell'Isee finale, mentre il resto dipenderà dai redditi. Per la prima volta, però, si conteranno anche i redditi da pensioni di invalidità e da rendite Inail.

(Sintesi redazionale)

Energia

■ Fonti rinnovabili in Italia: un futuro in crescita

Nonostante il taglio agli incentivi, le imprese italiane che fanno sul serio nell'impegno per l'utilizzo di fonti rinnovabili continuano a crescere. Nel 2011 gli investimenti nel settore in Italia sono stati pari a 28 miliardi, il 38,4% in più rispetto ai 20,2 miliardi del 2010. Molti di questi investimenti, però, l'83%, sono stati dedicati all'energia fotovoltaica e solo il 12% all'eolico e il 5% alle altre fonti rinnovabili.

Nel 2012 il settore ha registrato un rallentamento, soprattutto per l'incertezza sugli incentivi, tanto è vero che le imprese italiane hanno investito di più (il 56%) nel mercato estero. La domanda, allora, è: in Italia il fotovoltaico può reggere senza gli incentivi statali? La domanda ha una difficile risposta, anche se il Solar Energy Report del Politecnico di Milano ha dimostrato che i rendimenti per l'energia solare, specie nel Sud d'Italia, sono accettabili anche senza gli aiuti dello Stato.

(Sintesi redazionale)

Impiantistica

■ Senza aiuti impianti a 560 MW

Anche nell'ipotesi di un 2013 senza incentivi, il mercato italiano del fotovoltaico potrebbe mettere in campo installazioni per un totale di 560 MW, soprattutto per impianti nel segmento commerciale e residenziale. Uno scenario dove la messa a punto degli impianti dipenderebbe esclusivamente dalla convenienza «in sé» dell'investimento e la chiave di sviluppo sarebbe rappresentata, com'è facilmente intuibile, dal raggiungimento della cosiddetta «grid parity». Sono i dati contenuti nel «Solar energy report» messo a punto dall'Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano, che ha prefigurato i due possibili scenari di sviluppo - uno sostenuto dagli incentivi del Quinto conto e uno «libero» - del settore fotovoltaico nel 2013. Scoprendo che, anche in assenza di contributi, il mercato sarebbe in grado di esprimere «un potenziale di un certo rilievo».

Si tratta evidentemente di numeri ben inferiori a quelli realizzabili con il Quinto conto ancora in vigore (in quel caso la potenza totale installata potrebbe arrivare a 1.475 MW, di cui 800 in impianti residenziali e commerciali e 500 MW in grandi impianti), ma comunque non trascurabili.

Secondo i dati, dei 560 MW potenzialmente installabili in assenza di incentivi, quasi 150 MW sarebbero realizzati nel residenziale (vale a dire impianti fino a 20 kW), un settore che, secondo i ricercatori del Politecnico «potrebbe continuare comunque a svilupparsi soprattutto nel Sud del Paese». Mentre il segmento commerciale (impianti tra i 20 e i 200 kW) potrebbe arrivare a quota 300 MW, grazie soprattutto, sottolinea il report, al principio dello «scambio sul posto», che permette di immettere in rete l'energia prodotta dall'impianto, ma non direttamente consumata.

Più ridotte, invece, risulterebbero le opportunità di sviluppo previste per i grandi impianti e le centrali fotovoltaiche: 110 MW, realizzabili nel 2013 «solo da imprese industriali particolarmente energivore - sottolinea il rapporto del Politecnico - o dalle utility».

(Alessia Tripodi, Il Sole 24 ORE - Edilizia e Territorio (Tabloid), 03.09.2012, n. 33-34)

 **Edilizia e urbanistica****■ Dopo cinque anni ancora non si ferma la crisi dell'edilizia**

Dai dati Istat si ricava che nel secondo trimestre del 2012 gli investimenti in edilizia sono scesi dell'1,5% rispetto al calo medio del Pil complessivo (-0,8%). Il dato tendenziale è invece del -6,3%, contro un Pil a -2,6%. Insomma, la crisi del mattone ancora non si ferma dopo cinque anni pieni, tanto che dal 2007 al 2012 si registra un -25,8% di investimenti in costruzioni. Ad essere in particolare crisi sono il settore delle costruzioni di abitazioni (in cinque anni ha registrato un -44,4% del suo valore reale) e quello dei lavori pubblici (-37,5%).

Ne risente, di conseguenza, anche l'occupazione. Dal 2008 nel settore sono venuti meno circa 245mila posti di lavoro (208mila dipendenti e 37ila indipendenti): dai 2 milioni di occupasti del 2008 si è arrivati oggi a 1.755mila.

E la cosa grave è che, per ora, non si vede via di risollevarmento, anche se si prevede/spera nel 2013 in cui dovrebbero cominciare a sentirsi gli effetti della spinta del decreto Sviluppo.

(Sintesi redazionale)

■ Niente sanatoria per la tettoia stabile

Il Tar di Brescia con la sentenza n. 1481 del 20 agosto scorso ha distinto la tettoia dal pergolato, stabilendo che essa non può ottenere la sanatoria edilizia.

Il Tar specifica che il pergolato è una struttura leggera, per lo più in legno, aperta su tutti i lati, anche il superiore, facile da rimuovere e installata con finalità ornamentali per sostenere piante rampicanti e fare ombra nella bella stagione. Per l'installazione di un pergolato basta presentare una Dia. La tettoia, invece, ha una struttura più stabile, robusta e, specie se chiusa sui lati da serramenti mobili, va a modificare permanentemente la sagoma del palazzo e ne aumenta il volume e la superficie utile. In quanto tale, la tettoia non può ottenere la sanatoria previo parere di compatibilità paesaggistica.

(Sintesi redazionale)

 **Ambiente, suolo e territorio****■ Prossimo il Dpr sul "visto unico ambientale" per le Pmi**

Arriverà entro fine mese il Dpr che disciplina la "autorizzazione unica ambientale" per le Pmi. Con esso si dà la possibilità alle Pmi di rivolgersi al solo Sportello Unico e richiedere un unico "visto ambientale" al posto delle sette-otto autorizzazioni abilitative rilasciate dalle diverse amministrazioni circa scarichi, utilizzo di acque o di fanghi per l'agricoltura, emissioni inquinanti, impatto acustico, ecc.

Sarà compito dello Sportello Unico coordinare le diverse amministrazioni che devono rilasciare i diversi titoli abilitativi, così' da rilasciare l'autorizzazione unica entro 90 giorni dalla sua richiesta. Il visto unico avrà valore per 15 anni e potrà essere rinnovato quando saranno giunti a scadenza almeno due dei titoli abilitativi già in possesso dell'impresa.

(Sintesi redazionale)

■ **Altolà dell'Esecutivo sul cemento nei campi**

Difendere i suoli agricoli dalla cementificazione selvaggia per dare vitalità alla filiera agroalimentare e contenere così la dipendenza dall'estero, ma anche tutelare l'assetto idrogeologico e valorizzare il paesaggio. È l'obiettivo ambizioso del disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri su «Valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo del suolo». La sottrazione di terreni agricoli è infatti diventata un'emergenza, come ha sottolineato, presentando l'iniziativa, il presidente del Consiglio Mario Monti. In 40 anni - ha detto il premier - la superficie agricola si è ridotta da 18 a 13 milioni di ettari, in pratica è scomparsa un'area pari a Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. E il processo è in continua evoluzione: ogni giorno vengono cementificati 100 ettari di suolo. L'aspetto più grave - ha evidenziato ancora Monti - è che sono interessate soprattutto le aree più fertili, come la Pianura padana.

Il ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, ha spiegato che il primo pilastro dell'operazione è la fissazione di un'estensione massima di superficie destinata a essere edificata. Una quota che verrà ripartita tra le Regioni che a loro volta la distribuiranno ai Comuni. Si tratta di «un sistema che vincola l'ammontare massimo di terreno agricolo cementificabile distribuendolo armonicamente su tutto il territorio nazionale».

Scatta poi l'obbligo di mantenere per 5 anni (era di 10 nella prima bozza anticipata a luglio) la destinazione agricola per terreni beneficiari di aiuti di Stato nazionali o di contributi della Politica agricola comunitaria. Un altro intervento chiave è la modifica dell'attuale sistema degli oneri di urbanizzazione. Oggi infatti i comuni possono destinare parte dei contributi di costruzione per fare cassa slegandoli così dalle opere di urbanizzazione per le quali sono richiesti. «Si crea così una tendenza naturale dei Comuni - ha sottolineato il ministro - a favorire le nuove costruzioni anche quando potrebbero essere utilizzate quelle già esistenti». Il nuovo disegno di legge abroga questo meccanismo. E si introducono inoltre incentivi per recuperare il patrimonio edilizio rurale.

La promozione dell'attività agricola, in un momento in cui la parola d'ordine in Europa e nel mondo è di accrescere la produzione, è dunque alla base del provvedimento che, come ha ribadito Catania, «tocca un tema sensibile della corretta gestione del territorio da parte della pubblica amministrazione e delle imprese».

L'iniziativa ha incassato la promozione a pieni voti da parte delle organizzazioni agricole, anche se con qualche distinguo, e ambientaliste.

La Coldiretti rileva da un'analisi dei dati di Eurobarometro che il 46% degli italiani è preoccupato che la produzione di cibo non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno della popolazione. Bene dunque il ddl che ferma la progressiva erosione di terra fertile. Per la Cia si tratta di un provvedimento che va nella direzione giusta: l'organizzazione è pronta a dare la sua collaborazione concreta e ha annunciato nelle prossime settimane il via a una serie di iniziative e manifestazioni in tutte le regioni per sensibilizzare sul tema. Confagricoltura condivide gli obiettivi del ddl, ma contesta «la logica vincolistica e discriminatoria che ha ispirato il limite sulla destinazione nel tempo dei terreni agricoli che hanno beneficiato di aiuti di Stato e comunitari, seppur ridotto da 10 a 5 anni rispetto alla prima versione del provvedimento».

«Una base legislativa importante» secondo Copagri, mentre per Confeuro si potrà porre un freno anche ai continui e pericolosi dissesti idrogeologici che ogni anno mettono a rischio molti campi agricoli.

Il problema ora, è riuscire ad approvare il ddl in Parlamento. Il ministro Catania resta comunque fiducioso: «Se ci sarà l'approvazione in sede deliberante i tempi ci sono».

(Tratto da articolo di Annamaria Capparelli, Il Sole 24 Ore - Quotidiano, 15.09.2012)

 **Qualità e certificazione****■ Certificato al rogito per immobili più sicuri**

RIMINI. Dal nostro inviato

Garantire la sicurezza degli immobili anche attraverso l'inserimento obbligatorio, al momento del rogito notarile di cessione, di una certificazione di qualità strutturale. La proposta arriva da Rimini, nel giorno di chiusura del 57 congresso nazionale degli ingegneri da parte del presidente del Consiglio nazionale Armando Zambrano. « Io credo – ha spiegato Zambrano – che la sicurezza o, comunque, la qualità strutturale dell'immobile sia più importante del rendimento energetico e quindi, senza chiamarlo fascicolo del fabbricato, che non porta fortuna, io credo che una documentazione sulla situazione strutturale dell'immobile sia importante. E mi sembra anche logico poter dedurre le spese di certificazione dall'Imu». È questa una delle richieste che emerge dall'assise nazionale e che farà parte di un più ampio e complesso carnet di proposte per il rilancio del paese, operazione alla quale gli ingegneri sono convinti di poter dare un valido apporto. « Arriveremo a una sintesi e presenteremo le nostre proposte – ha detto il vicepresidente Fabio Bonfà – in occasione di un'assemblea nazionale che terremo a Roma a fine novembre». Elaborazioni, quelle degli ingegneri, che poi confluiranno in un più ampio spettro di proposte che, come ha precisato il presidente Zambrano, il Pat, i professionisti dell'area tecnica, presenteranno al più tardi a inizio 2012.

Altro punto importante è il ruolo della formazione delle giovani leve, e non solo, che sono state al centro dell'assise che ha voluto un giovane a Rimini per ciascun ordine a spese dell'organizzazione. E per quel che riguarda il tirocinio gli ingegneri ne accettano l'obbligatorietà a patto di uno "sconto" sull'entità dell'esame di Stato. E questo sarà uno dei capitoli dei regolamenti attuativi del Dpr 137 (riforma delle professioni) che, come ha sottolineato Zambrano, «metterà in concorrenza la capacità formativa degli ordini».

L'assise degli ingegneri è anche stata l'occasione per fare il punto su sicurezza sul lavoro. L'efficacia della normativa italiana e della formazione relativa alla gestione dei cantieri non sfigura al confronto con alcuni altri partner europei. « In particolare, il sistema italiano di formazione obbligatoria e certificata di almeno 120 ore per poter svolgere il coordinamento è apparso – ha spiegato, Stefano Bergagnin, coordinatore della commissione sicurezza della federazione regionale degli Ordini dell'Emilia-Romagna - comparativamente convincente, specie rispetto al sistema spagnolo dove le ore di formazione non sono obbligatorie e alla Gran Bretagna dove vige una sostanziale deregulation».

(Giorgio Costa, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 15.09.2012)

 **Catasto****■ Catasto: rilasciata la nuova versione Docfa 4**

E' disponibile, nella sezione software del sito www.agenziaterritorio.gov.it, la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1 per la compilazione dei documenti tecnici catastali.

La nuova versione è relativa alla disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell'art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 e del D.M. economia e delle finanze 26 luglio 2012.

Nell'ultima versione sono previste due nuove tipologie di documento per le dichiarazioni dei fabbricati rurali:

1. Dichiarazione presentata ai sensi del DM 26/7/2012
2. Dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del DL 201/2011

La tipologia di documento 1 è utilizzata per le dichiarazioni di fabbricati di nuova costruzione o oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art.2, comma 5 del D.M. economia e finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo. Per tale opzione è necessario allegare le autocertificazioni previste, utilizzando i modelli allegati al citato decreto ministeriale.

La tipologia di documento 2 è utilizzata per le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del D.L. 211/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011. Per tale opzione è necessario allegare le autocertificazioni previste, utilizzando i modelli allegati al D.M. economia e Finanze 26 luglio 2012.

E' stata inoltre introdotta una nuova causale di variazione, "Richiesta ruralità", che può essere utilizzata solo in combinazione con la tipologia di documento 1 e permette, nel caso di unità immobiliari già censite nel gruppo delle categorie D (eccetto la D/10), la presentazione di variazioni semplificate, per la cui compilazione sono richiesti solo i dati identificativi dell'immobile.

Fino al 30 novembre 2012 potrà essere utilizzata anche la versione Docfa già in uso; dopo tale data sarà disponibile solo la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1.

(www.immobili24.ilsole24ore.com, 05.09.2012)

■ Per la riforma del Catasto serviranno tempi lunghi

La riforma del Catasto non si farà in un giorno. Il direttore dell'agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno, ha illustrato ieri, in audizione alla commissione Finanze l'azione che spetterà all'agenzia nell'ambito delle delega per la riforma fiscale. Ma il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, ha dimezzato i tempi, parlando di 2-3 anni nel corso di un'intervista a Sky. Difficile dire se i tempi saranno più brevi, anche considerando che sinora il Territorio ha sopportato il peso di compiti difficili come il recupero delle case fantasma, rispettando tempi strettissimi. Il direttore dell'Agenzia ha segnalato senza mezzi termini le iniquità dell'attuale sistema (perpetuate anche dalla prima revisione del 1992) e la necessità di prevedere tempi lunghi per un lavoro serio. « Non è mai stato aggiornato il quadro generale delle categorie catastali, al fine di integrare i nuovi segmenti tipologici proposti dal mercato» ha detto Gabriella Alemanno. A supporto ha citato i dati statistici elaborati con il dipartimento delle Finanze: per le abitazioni il valore corrente di mercato è pari, in media, a 3,73 volte la base imponibile Ici calcolata sul totale delle abitazioni di proprietà delle persone fisiche; la distanza del valore di mercato da quello catastale tende a essere tanto maggiore quanto maggiore è il valore della ricchezza posseduta; infine, i canoni di locazione sono mediamente superiori di 6,46 volte le rendite catastali. Un dato, quest'ultimo, che, anche se indirettamente connesso all'elaborazione delle rendite catastali, dimostra la difficoltà di collegare i valori catastali a quelli reali. In sostanza, Gabriella Alemanno ha suonato il de profundis per il «catasto delle rendite», sottolineandone l'inadeguatezza complessiva, in vista di quel «catasto dei valori» (basato su quelli di mercato) che costituirà l'ossatura del nuovo sistema. Ma la creazione di un Catasto dei «valori patrimoniali» che si affianchi a realistiche «rendite», come richiesto dalla delega, presuppone l'esistenza di campioni significativi e dati che al momento, secondo Gabriella Alemanno, «non sono sempre disponibili presso gli archivi catastali». Si rende, quindi, necessario un «ingente numero di stime dirette» per le unità a destinazione speciale, che sfuggono agli algoritmi statistici. Secondo il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, «le osservazioni del direttore dell'agenzia del Territorio dimostrano una cosa sola: la revisione del Catasto non può incentrarsi su elementi costruiti a tavolino, moltiplicatori o funzioni che siano. Bisogna avere l'umiltà di riconoscere che gli unici Catasti seri sono quelli che censiscono i redditi sul territorio».

(Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 14.09.2012)

 Immobili**■ Come cambia l'uso dello spazio domestico: vince la stanza multiuso**

Gli italiani utilizzano sempre più intensamente la propria casa per svolgere attività diverse, anche grazie alle molte dotazioni tecnologiche di cui sono fornite oggi le abitazioni. In questa tendenza, lo spazio domestico più utilizzato è il soggiorno, ambiente comune multiuso, non a caso chiamato dagli anglosassoni «living room», definizione che sottolinea la dimensione di relax e socializzazione. È oggi il luogo preferito dagli italiani per guardare la televisione (lo fa il 52,7%), ma anche per leggere libri e giornali (35,1%), e persino per navigare in Internet (27,8%).

Questa prevalenza deriva anche dal cambiamento sia della struttura sociale, sia delle stesse abitazioni. Abbiamo assistito in questi anni alla progressiva riduzione della dimensione media delle famiglie, con la diminuzione delle coppie con figli (-4,8% tra il 2000 e il 2010) e soprattutto con il boom del numero di persone che vivono da sole (+38,9%) e delle coppie senza figli (+20,2%).

Ne deriva che, da un lato, laddove la casa di cui si dispone è ampia, spesso si tende a utilizzarne solo alcuni ambienti (come nel caso degli anziani soli) e, dall'altro, quando la casa si acquista sul mercato, si tende a comprare unità immobiliari di superficie contenuta. Nel 2011 in Italia i monocali e le abitazioni di taglio piccolo hanno rappresentato ben il 35% del numero totale delle compravendite.

Se la famiglia e la casa si rimpiccioliscono, l'ambiente di vita domestico tende a coincidere con il soggiorno. Vi sono naturalmente differenze significative soprattutto in relazione a giovani e anziani. Nei comportamenti quotidiani, i giovani di 14-29 anni si distaccano fortemente dalle altre fasce di età in quanto tendono prevalentemente a confinarsi nei propri spazi. La maggior parte legge libri e giornali (42,3%), naviga in Internet (38,4%) e ascolta la radio (30%) nella propria camera da letto, mentre in seconda battuta i giovani tendono a spostarsi indifferentemente nei vari ambienti della casa.

Di contro, le fasce di età più elevata (65-80 anni) preferiscono svolgere queste attività negli spazi comuni dell'abitazione, ma oltre al soggiorno attribuiscono una notevole importanza alla cucina. Nel caso della tv, la percentuale di anziani che la guardano in cucina è pari al 37,9%, nel caso della radio la percentuale è del 27,6%, per la lettura è il 22,2%. La televisione sembra ridurre in parte le differenze intergenerazionali, dato che viene vista prevalentemente in soggiorno senza differenze significative in relazione all'età.

«Oltre alla crisi, a far restare più a casa gli italiani sono le tecnologie che hanno trasformato lo spazio domestico in un luogo di lavoro, in una centrale per l'informazione, per lo svago e per la lettura», ha detto Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, commentando i dati. «Abbiamo case più piccole per famiglie più piccole che fanno però molte attività diverse. Per i progettisti e le imprese di costruzione la sfida è pensare nuove tipologie residenziali non più basate sulle vecchie divisioni funzionali in zona giorno e zona notte, ma come total body utilizzabili 24 ore su 24. Un movimento culturale che potrà servire pure a riaccendere il desiderio immobiliare», ha concluso Roma.

Senza dubbio la casa è destinata in futuro a essere sempre più tecnologica. Ma verso quali dotazioni si indirizza in questo momento la domanda delle famiglie? La tecnologia nettamente più richiesta è quella oggi meno presente in casa, cioè quella legata al risparmio energetico. Il tema è segnalato da ben il 51,8% degli intervistati, senza divari significativi in relazione all'età, segno che l'attuale fase di crisi, il dibattito sulla questione energetica e ambientale, nonché l'introduzione delle detrazioni fiscali per chi investe sull'efficienza energetica del proprio immobile, in questi ultimi anni hanno fatto crescere nelle famiglie italiane una forte consapevolezza della centralità del tema. Il settore dell'edilizia presenta, insieme a quello dei trasporti, il potenziale più alto di risparmio, se si tiene conto che in Italia due terzi degli edifici sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore dei primi provvedimenti sull'efficienza energetica (che risalgono al 1976) e non presentano quindi alcun tipo di accorgimento al riguardo.

Tra le tecnologie di cui si sente maggiormente il bisogno seguono i dispositivi antifurto per la sicurezza domestica, la cui necessità è messa in primo piano da circa un quarto del campione (24,3%). Grazie soprattutto al peso delle risposte delle fasce di età più elevate, si collocano in terza posizione le tecnologie di supporto all'assistenza degli anziani, come i dispositivi salvavita e di telesoccorso, i rivelatori di fumo, ecc. (16,9%). Per circa il 30% degli intervistati tra 65 e 80 anni questa è la tecnologia domestica oggi più utile. Infine, segnalano come prioritarie le tecnologie dell'intrattenimento domestico (home theatre, ecc.) e quelle legate al web (wireless, ecc.) soprattutto i residenti delle grandi aree urbane (le città con più di 500mila abitanti). (Censis, www.immobili24.ilsole24ore.com, 11.09.2012)

Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Parte la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto l'accordo raggiunto dalla Conferenza Stato-Regioni sulle linee guida per la formazione di dirigenti, responsabili della prevenzione e lavoratori in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal Testo Unico della sicurezza (Dlgs 81/2008).

L'accordo fornisce indicazioni univoche e chiare. In primo luogo, si chiarisce che tutti i nuovi assunti debbano ricevere una formazione apposita prima di entrare in servizio o, se questo non è possibile, la formazione deve assolutamente avvenire e completarsi entro massimo sessanta giorni dall'assunzione. Per i lavoratori già in servizio, invece, l'accordo prevede un graduale raggiungimento della formazione richiesta, e comunque non oltre i 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo e delle linee guida. Nel primo come nel secondo caso, la mancata o incompleta formazione costituisce fonte di responsabilità per il datore di lavoro, anche in assenza di casi di infortuni. Se invece avvengono incidenti, sarà onere del datore dimostrare che essi non siano dipesi dalla mancata formazione.

(Sintesi redazionale)

Chimica e alimentare

■ Verso sanzioni più pesanti sulla sicurezza alimentare

In arrivo un testo unico per gli enti vigilati dal ministero della Salute : Croce rossa, Istituto superiore di Sanità, Agenzia nazionale sanitaria, Agenzia italiana del farmaco, Consiglio superiore di sanità, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Lega tumori, Istituti zooprofilattici sperimentali. E un Dlgs sulla sicurezza degli alimenti modello Ue.

Il Ddl di delega al Governo è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri e per quanto riguarda gli enti vigilati dà più tempo per emanare i decreti di riordino e prevede la realizzazione di un testo unico della normativa che li riguarda. Il criterio è quello del coordinamento tra natura giuridica, funzioni, patrimonio, finanziamenti, con tutti gli aggiornamenti legati a esigenze operative.

Più ampio il capitolo della sicurezza alimentare. La delega riguarda gli adeguamenti italiani alla disciplina Ue e si basa su alcuni principi e criteri fondamentali.

Al primo posto c'è lo sfontimento della normativa "formalmente" vigente ma superata. Poi l'esigenza di ordinare in maniera omogenea i diversi settori che riguardano la sicurezza alimentare con una «coerenza logica», come spiega la relazione illustrativa, oltre che sistematica e deve poter «concretizzare quel processo di semplificazione del linguaggio normativo importante in un settore tecnico quale quello dell'igiene e della sicurezza degli alimenti». Essenziale è anche potenziare le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa di settore e individuare meccanismi di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell'attività di controllo ufficiale per garantire un flusso di informazioni e una efficace collaborazione tra le amministrazioni, assicurando al ministero della Salute e alle autorità europee un canale privilegiato di accesso ai dati raccolti durante i controlli.

Il Dlgs dovrà anche prevedere un maggiore coordinamento tra gli Uffici periferici delle amministrazioni per promuovere strategie e individuare procedure di controllo più efficaci sull'introduzione di merci e prodotti da Paesi terzi.
(Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 15.09.2012)



Rifiuti e bonifiche

■ **Nei Comuni arriva la Tares, ma i vincoli di bilancio rimangono gli stessi**

Dal 1° gennaio 2013 la Tia e la Tarsu verranno sostituite dalla Tares, la nuova imposta sui rifiuti e sui servizi indivisibili. I Comuni, specialmente quelli che hanno affidato la gestione dei rifiuti a un concessionario esterno, si vedono complicare la vita per rispettare comunque i vincoli di finanza pubblica. Infatti, la Tares dovrà essere pagata dai contribuenti direttamente al Comune e non più al concessionario, il Comune quindi dovrà riportare al proprio interno il servizio ma questa operazione non costituisce deroga ai vincoli di finanza pubblica, che rimangono validi, specie per quanto riguarda le spese di personale.

Va sottolineato, inoltre, che la possibilità di riassumere il personale del gestore esterno, oltre che dover essere prevista dal regolamento comunale, può valere solo se ci sia stato un analogo trasferimento di personale al momento dell'affidamento del servizio.

(Sintesi redazionale)

Rassegna normativa

(G.U. 15 settembre 2012, n. 216)



Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 agosto 2012

Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare. (12A09682)

(GU n. 209 del 07-09-2012)



Art. 1 Presentazione della dichiarazione di emersione

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, nonché i datori di lavoro stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.

2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della dichiarazione di emersione, previa registrazione dell'utente sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it.

4. Le fasi della procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione della dichiarazione di emersione sono indicate nel "Manuale dell'utilizzo del sistema" pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo di cui al comma 3.



Antincendio e prevenzione incendi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2012, n. 159

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (12G0178)

(GU n. 215 del 14-09-2012)

 **Appalti****MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****DECRETO 28 agosto 2012**

Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (12A09621)
(GU n. 206 del 04-09-2012)

**Decreta:**

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' fissata per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 al 5,27 per cento.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**CIRCOLARE 31 maggio 2012, n. 6**

Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. (12A09668)
(GU n. 207 del 05-09-2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 7 agosto 2012**

Modalita' per la prestazione delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito, di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project bond. (12A09671)
(GU n. 210 del 08-09-2012)

**Art. 2 Ambito di applicazione**

1. *Le garanzie possono essere rilasciate per una durata corrispondente al periodo di costruzione e di avvio della gestione dell'infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilita', sino all'effettiva entrata a regime degli stessi, ovvero fino alla scadenza dei project bond garantiti.*

2. *Le garanzie sulle obbligazioni ed i titoli di debito emessi per il rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere rilasciate anche nel periodo successivo all'avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico finanziario vigente.*

**Edilizia e urbanistica****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT****DECRETO 20 febbraio 2012**

Interventi ammessi al finanziamento sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori - Annualita' 2009. (12A09591)
(GU n. 207 del 05-09-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 11 luglio 2012**

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma. Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini - Monte Compatri/Pantano). Varianti e modifiche del quadro economico (CUP E51I0400001007). (Deliberazione n. 84/2012). (12A09622) (GU n. 207 del 05-09-2012)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 maggio 2012**

Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35. (12A09536) (Suppl. Ordinario n. 182) (GU n. 209 del 07-09-2012)

**Art. 2 Finalita'**

1. Le linee guida individuano criteri e modalita' per l'effettuazione dei controlli della sicurezza stradale sui progetti, delle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture esistenti e per l'attuazione del processo per la classificazione della sicurezza della rete stradale.

2. Il contenuto delle linee guida e' oggetto del programma di formazione dei controllori e degli ispettori come previsto nell'ambito del decreto ministeriale del 23 dicembre 2011.

**Impiantistica****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 agosto 2012**

Modifica della definizione di "rifacimento", per gli impianti di cogenerazione, contenuta nel decreto 5 settembre 2011. (12A09633) (GU n. 207 del 05-09-2012)

**Art. 1**

La definizione di «rifacimento», contenuta all'art. 2 lettera b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, e' integrata aggiungendo alla fine i seguenti periodi:

Quando una unita' di produzione e' costituita da una turbina a vapore, si considera «rifacimento» l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 su una unita' di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni che comporti l'istallazione di una turbina a gas e di una caldaia a recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a monte della turbina a vapore, purché la turbina a gas abbia una potenza elettrica non inferiore alla potenza della preesistente turbina a vapore. Parimenti si considera rifacimento l'istallazione di una turbina a vapore e di una caldaia a recupero, entrambe di nuova costruzione e poste a valle della turbina a gas, purché la turbina a vapore sia tale da intercettare almeno la totalita' del carico termico espresso dalla turbina a gas e sia dismessa la preesistente caldaia a recupero. Nel caso in cui siano presenti piu' componenti delle tipologie turbina a vapore, turbina a gas e caldaia a recupero, quanto sopra descritto si ritiene riferito alla pluralita' dei componenti.

Quando una unita' di produzione cogenerativa e' costituita da una pluralita' di componenti della stessa tipologia operanti nell'ambito dello stesso stabilimento industriale, pur se installati in posizione delocalizzata rispetto al corpo centrale dell'unita' dedicato alla produzione di energia elettrica, si considera «rifacimento» l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 su una unita' di produzione in esercizio da almeno dodici anni, di sostituzione di uno o piu' componenti delle tipologie turbina a gas o turbina a vapore con componenti nuovi, a condizione che la potenza dei nuovi componenti sia pari o superiore al 45% della potenza dell'unita' prima dell'intervento.

 **Chimica e alimentare****MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 giugno 2012**


Attuazione della direttiva 2011/78/UE della Commissione del 20 settembre 2011 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il *Bacillus thuringiensis subsp. israelensis* Serotype H14, ceppo AM65-52 come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (12A09642)
(GU n. 208 del 06-09-2012)

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 giugno 2012**

Attuazione della direttiva 2011/71/UE della Commissione del 26 luglio 2011 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il Creosoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (12A09643)
(GU n. 208 del 06-09-2012)

 **Sicurezza ed igiene del lavoro****MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO**

Comunicato relativo al terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione. (12A09641)
(GU n. 208 del 06-09-2012)

 *Si rende noto che in data 6 agosto 2012 e' stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 232, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni con il quale viene definito il terzo elenco dei valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.*

Il suddetto decreto interministeriale e' reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 giugno 2012**

Modifica del decreto 28 dicembre 2007, recante «Progetti a favore dei distretti industriali» e del decreto 7 maggio 2010, recante «Riparto delle risorse per l'annualita' 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 890, della legge finanziaria 2007». (12A09646)
(GU n. 210 del 08-09-2012)

Rassegna di giurisprudenza

Appalti

■ TAR SICILIA, Catania, Sez. 3[^] - 30 agosto 2012, n. 2033

APPALTI – Bando di gara – Clausole ambigue – Interpretazione.

In materia di gare d'appalto, le norme che prescrivono adempimenti a carico dei concorrenti devono essere formulate in maniera puntuale, agevolmente accessibile alla comprensione dei destinatari, i quali non possono essere gravati anche dell'onere e dei rischi di una problematica interpretazione della lex specialis della procedura concorsuale, trattandosi di settore in cui assume rilievo il legittimo affidamento indotto da atti non univoci dell'Amministrazione; pertanto, le clausole ambigue dei bandi di gara devono essere intese nel senso più favorevole ai concorrenti, in base al generale canone ermeneutico della interpretazione secondo buona fede, tenuto anche conto della circostanza che l'atto con cui l'Amministrazione indice il procedimento concorsuale per l'aggiudicazione di un contratto deve essere interpretato per ciò che espressamente dice, restando il concorrente dispensato da ogni indagine volta a ricostruire, attraverso procedure ermeneutiche ed integrative, ulteriori e inespressi significati.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3[^] - 30 agosto 2012, n. 4656

APPALTI – Commissione di gara – Chiarimenti sulle clausole ambigue contenute nelle disposizioni di gara – Valutazione di equivalenza delle soluzioni tecniche – Art. 68 d.lgs. n. 163/2006.

La Commissione di gara, nello svolgimento dei suoi compiti, può fornire anche chiarimenti sulle eventuali clausole ambigue contenute nelle disposizioni di gara e può anche valutare la possibile equivalenza delle soluzioni tecniche proposte dalle imprese partecipanti, ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. n. 163 del 2006, ma non può modificare le disposizioni dettate per lo svolgimento della gara e non può quindi ammettere alla gara imprese che hanno proposto soluzioni tecniche che non rispettano i requisiti minimi che erano stati richiesti dalla lex specialis della gara.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] - 27 agosto 2012, n. 4603

APPALTI – Verifica di anomalia – Funzione – Predeterminazione di principi oggettivi di valutazione – Necessità – Esclusione.

La verifica di anomalia è funzionale all'accertamento dell'effettiva possibilità di conseguire l'adempimento promesso con i mezzi indicati nei contenuti dell'offerta, per i quali non è necessaria la predeterminazione di principi oggettivi di valutazione, ma è più che sufficiente rilevare secondo criteri tecnici ragionevoli se quanto concretamente offerto dimostri una sostenibilità complessiva autentica. Tanto è che il legislatore all'art. 87 co. 2 del D. Lgs. 163/06 ha inteso individuare una serie di caratteristiche tipiche dei contenuti delle offerte nei pubblici appalti - in particolare modo i punti a), b) e d) - che sono attinenti ad una verifica ex post della serietà di un'offerta e che devono quindi scandire l'analisi concreta delle voci che questa offerta compongono, per giungere a concludere se costi eccessivamente bassi possano invece rivelare un'offerta globalmente affidabile.

APPALTI – Verifica di anomalia – Art. 121 c. 4 d.P.R. n. 207/2010 – Responsabile del procedimento.

L'art. 88 D. Lgs. 163/06 rimette alla stazione appaltante la verifica di anomalia anche eventualmente tramite apposita commissione, mentre l'art. 121 co. 4 d.P.R. 207/10 affida espressamente al responsabile del procedimento lo svolgimento dell'intera procedura, rimettendo anche alla sua discrezionalità il fatto di avvalersi o meno della commissione di gara. (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3[^] - 7 settembre 2012, n. 1472**APPALTI – Requisiti soggettivi di partecipazione alla gara – Interpretazione estensiva o analogica – Preclusione.**

I requisiti soggettivi di partecipazione alla gara non possono essere interpretati in modo estensivo o analogico, diretto, cioè, a evidenziare significati impliciti, poiché le imprese devono essere messe in condizione di conoscere con certezza quali sono gli adempimenti occorrenti a soddisfare le prescrizioni previste per legge, pena la lesione della trasparenza delle regole di gara e, per conseguenza, della "par condicio competitorum" e dell'esigenza della più ampia partecipazione. Ne consegue che le norme di legge e di bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta l'impresa partecipante alla gara devono essere interpretate dando esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione che, di per sé, costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato comunitario (nello stesso senso, T.A.R. Lecce, sez. II, 16 agosto 2011, n. 1496).

APPALTI – Esclusione di un concorrente per inadempimento delle prescrizioni formali – Esplicita indicazione della sanzione dell'automatica esclusione – Necessità.

L'esclusione di un concorrente da una gara di appalto per inadempimento delle prescrizioni formali di gara è doverosa soltanto quando tali prescrizioni formali risultano indicate, nel bando o nella lettera di invito o anche nel capitolato speciale di appalto, in modo del tutto chiaro e la relativa violazione risulti sanzionata in modo altrettanto chiaro ed esplicito a pena di esclusione; non, in applicazione del principio del "favor participationis", quando le stesse prescrizioni formali siano state formulate in modo del tutto impreciso ed equivoco e comunque senza la previsione esplicita della sanzione della automatica esclusione dalla gara, in caso di violazione (Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 78).

APPALTI – Cauzione provvisoria – Art. 94 d.lgs. n. 163/2006 – Intestazione alle imprese ausiliarie – Mancanza di una specifica previsione nel bando – Esclusione – Illegittimità.

In tema di gara d'appalto, non può identificarsi un obbligo di inclusione nell'intestazione della cauzione provvisoria riferito alle imprese ausiliarie discendente dall'art. 49, d.lgs. n. 163 del 2006, posto che tale norma, dopo aver contemplato un regime di responsabilità solidale tra l'impresa avvalente e quella ausiliaria, dispone che il contratto di appalto è comunque eseguito dall'impresa avvalente, a nome della quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori. Se lo stesso legislatore individua dunque nell'impresa avvalente l'unico soggetto titolare del contratto di appalto, risulta allora del tutto illogico affermare che l'onere cauzionale debba gravare (anche) su di un soggetto ulteriore e diverso, in ordine al quale rileva solo il rapporto interno con l'avvalente medesimo, ferma restando la predetta responsabilità solidale "ex lege" dell'ausiliario nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 26 ottobre 2011, n. 1876, idem sez. III, 21 aprile 2011, n. 723; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 10 gennaio 2011, n. 12). Conseguentemente, in mancanza di una specifica previsione di esclusione nel caso in cui la polizza fideiussoria presentata da un concorrente non preveda tra i soggetti garantiti anche l'impresa indicata come ausiliaria nella domanda di partecipazione e non esistendo alcuna norma di legge che imponga l'onere in questione, deve ritenersi legittimo l'operato dell'Amministrazione che non ha escluso dalla gara la concorrente (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 6 marzo 2012, n. 2230).

APPALTI – Appalti di servizi – Possesso della capacità tecnica di cui all’art. 42 d.lgs. n. 163/2006 – P.A. – Individuazione di altri parametri di riferimento – Possibilità – Limiti della logicità e della proporzionalità.

In tema di affidamento di un appalto di servizio, gli elementi rivelatori del possesso della capacità tecnica contemplati dall’art. 42, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non assumono carattere tassativo, non essendo impedito alla P.A. di individuare altri parametri di riferimento, purché ciò avvenga entro i limiti della logicità e della proporzionalità e sempre che questi non rappresentino un evidente limitazione alla partecipazione alla gara (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 18 marzo 2011, n. 504; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7 ottobre 2010, n. 32717).

APPALTI – Art. 90, c. 8 d.lgs. n. 163/2006 – Divieto di partecipazione ai soggetti in posizione di vantaggio – Natura di principio generale – Applicabilità agli appalti di servizi.

Il legislatore, vietando a coloro che direttamente o indirettamente (agli affidatari degli incarichi di progettazione e ai loro dipendenti e collaboratori) abbiano partecipato alla progettazione di concorrere nelle gare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori progettati, ha voluto assicurare la massima autonomia e l’assoluta separazione tra attività di progettazione dei lavori e le attività esecutive degli stessi e, quindi, evitare che il redattore del progetto possa essere in modo diretto o indiretto anche l’esecutore dei lavori” (Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2003 n. 7130). Anche se la norma dell’art. 90, comma 8, d.lgs. n. 163/2006 si riferisce al rapporto tra appalti di lavori e preventiva progettazione, non si può non ritenere applicabile il principio generale del divieto di partecipazione di chi abbia una posizione di vantaggio relativamente agli appalti di servizi (Cons. di St., sez. IV, 23 aprile 2012, n. 2402; Idem, 3 maggio 2011, n. 2650; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 15 giugno 2012, n. 714; Cons. di St., sez. V, 4 marzo 2008 n. 889).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria – 31 luglio 2012, n. 31**APPALTI – Gare indette in epoca anteriore all’entrata in vigore del cod. proc. amm. – Termine per l’impugnazione – Decorrenza – Comunicazione ex art. 79, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 163/2006.**

Anche per le gare d’appalto indette in epoca anteriore all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11, comma 8, dello stesso decreto.

APPALTI – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Apertura delle buste – Procedure negoziate e cottimo fiduciario - Seduta pubblica.

I principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici comportano che, qualora all’aggiudicazione debba procedersi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vadano effettuate in seduta pubblica anche laddove si tratti di procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria –26 luglio 2012, n. 30**

APPALTI – Esclusione – Impugnazione- Interesse fatto valere – Offerta economicamente più vantaggiosa – Giudicato di annullamento dell’esclusione sopravvenuto alla formazione della graduatoria – Rinnovo degli atti – Valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa.

Nella gara per l’affidamento di contratti pubblici l’interesse fatto valere dal ricorrente che impugna la sua esclusione è volto a concorrere per l’aggiudicazione nella stessa gara; pertanto, anche nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento dell’esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla procedura.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria –18 luglio 2012, n. 27**

APPALTI – Attestazioni SOA – Proroga dell’efficacia – Art. 7c, . 1 L. n. 166/2002 – Presupposto – Richiesta di verifica triennale e suo positivo esito.

La proroga a cinque anni dell’efficacia delle attestazioni SOA disposta dall’art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 e dall’art. 1 del d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93, è subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo positivo esito.

CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria –18 luglio 2012, n. 27

APPALTI – Richiesta di verifica triennale dell’attestato SOA – Gare indette dopo il triennio – Partecipazione – Codizioni.

L’impresa che abbia richiesto in termini la verifica triennale del proprio attestato SOA può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, all’esito positivo della verifica stessa. Viceversa l’impresa che abbia presentato la richiesta fuori termine può partecipare alle gare soltanto dopo la data di positiva effettuazione della verifica.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Edilizia e urbanistica

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 26 luglio 2012 (Ud. 21/02/2012) Sentenza n. 30483**

DIRITTO URBANISTICO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - Natura monooffensiva del reato edilizio-urbanistico - Soggetto danneggiato dal reato (Privato) - Persona offesa dal reato (P.A.) - Richiesta di archiviazione - Mancanza di legittimazione in capo al soggetto privato.

In materia edilizio-urbanistica, stante la natura monooffensiva del reato edilizio-urbanistico, unico soggetto che può assumere la veste di persona offesa dal reato è la Pubblica Amministrazione in quanto soggetto titolare di interessi attinenti alla tutela del territorio protetti dalla norma incriminatrice, mentre il privato che dalla costruzione possa subire un danno assume la veste di persona danneggiata dal reato. Da qui la affermata mancanza di legittimazione alla opposizione avverso la richiesta di archiviazione in capo al soggetto privato danneggiato dal reato (Cass. Sez. 3^ 14.1.2009 n. 6229; P.O. in proc. Celentano ed altri).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez.3[^] - 1 agosto 2012, n. 1447**

DIRITTO URBANISTICO - Certificato di agibilità - Conformità urbanistico-edilizia - Presupposto - Diverso orientamento - Profili igienico sanitari - Uso dell'immobile comportante frequentazione da parte delle persone.

La conformità dei manufatti alle norme urbanistico - edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24, comma 3, d.p.r. n. 380/2001 e 35, comma 20, l. n. 47/1985; del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico - edilizia (cfr. Consiglio Stato, V, 30 aprile 2009 , n. 2760). Se pure non si condividesse questo orientamento, ritenendosi preferibile la giurisprudenza secondo cui deve prescindere dalla conformità dell'opera alla disciplina urbanistica e deve tenersi conto, al fine del rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune, dei soli elementi del progetto di intervento edilizio incidenti sui profili igienico sanitari (cfr. Consiglio Stato, V, 4 febbraio 2004, n. 365), deve ritenersi la necessità del certificato di agibilità per ogni uso di un immobile che comporti la frequentazione da parte delle persone, attese le finalità di evitare danni alle persone che si intrattengono nei locali privi di agibilità che, non essendo stati sottoposti a specifico controllo, potrebbero non presentare le dovute caratteristiche in termini di sicurezza, igienicità, salubrità, aerazione (T.a.r. Calabria Catanzaro, II, 22 novembre 2011, n. 1398)
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 20 Giugno 2012 (Ud. 6/12/2011), Sentenza n. 24554**

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - Opera precaria - Omessa rimozione - Scadenza del termine stagionale - Zona soggetta a specifica tutela ambientale-paesaggistica - Assenza la prescritta autorizzazione paesaggistica e i necessari titoli abilitativi - Artt. 44 lett. b) e c) D.P.R. 380/01; 181 D. L.vo 42/04 (capo A) e 54 e 1161 Cod. Nav..

I reati urbanistici e paesaggistici, sono pienamente configurabile quando coincide, come nella specie, il concetto di opera precaria (in senso funzionale) mantenuta oltre il termine di scadenza prefissato per legge con quello della costruzione senza permesso e senza la prescritta autorizzazione paesaggistica. Tanto consente, inoltre, ad una positiva valutazione della legittimazione dell'ente territoriale locale alla costituzione di parte civile e, di seguito, alla valutazione positiva di un danno permanente all'ambiente circostante e più in generale all'assetto territoriale della zona.

DIRITTO URBANISTICO - Opera precaria stagionale - Obbligo di rimozione - Mancata rimozione - Effetti - Artt. 44 lett. b) e c) D.P.R. 380/01.

La mancata rimozione di un'opera edilizia precaria allo spirare del termine stagionale implica la violazione dell'art. 44 del D.P.R. n. 380/01, in quanto la responsabilità discende dal combinato disposto del citato art. 44 e dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., per la mancata ottemperanza all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento autorizzatorio temporaneo (Cass. Sez. 3[^] 12.5.2011 n. 23465, Frassica).

DIRITTO URBANISTICO - Opera precaria - Concetto di precarietà - Carattere stagionale dell'opera - Mancata rimozione - Configurabilità del reato.

In materia urbanistica, il concetto di precarietà di una struttura, non va riferito alle caratteristiche costruttive, o alla natura e qualità dei materiali impiegati o, ancora, all'agevole rimovibilità (o amovibilità), venendo in rilievo, invece, le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente debba assolvere. Ne deriva che il carattere stagionale dell'opera non comporta ex sé la sua precarietà laddove l'opera venga destinata al soddisfacimento di degenze durevoli nel tempo, coincidendo i due concetti della precarietà e stagionalità solo con la intrinseca destinazione dell'opera per un uso specifico e limitato nel tempo cui è correlata la eliminazione dell'opera dopo la cessazione dell'uso (Cass. Sez. 3[^] 21.3.2006 n. 20189, cavallini; Cass. Sez. 3[^] 21.2.2006 n. 13705. Mulas; Cass. Sez. 3[^] 21.6.2011, n. 34763, Bianchi).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR MOLISE, Sez. 1[^] - 25 luglio 2012, n. 374**DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una struttura ricettiva - Variante semplificata ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998 - Limite alla discrezionalità del Comune - Esclusione - Parere favorevole della conferenza di servizi - Natura vincolante - Esclusione.**

La "variante semplificata" di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, strumento derogatorio ed eccezionale, non solo non è obbligatoria, nel senso che il Comune può comunque decidere di esaminare la proposta di variante, seguendo l'iter normale, ma non fa venir meno, in alcun modo, l'ampia discrezionalità di cui gode il Comune nell'attività di pianificazione urbanistica circa "an" e "quomodo" della prestazione dell'eventuale assenso. La variante semplificata non può infatti comportare uno stravolgimento dei principi e delle regole essenziali per la corretta e razionale gestione del territorio comunale (cfr.: T.A.R. Puglia Bari, III, 05-06-2008, n. 1399). Pertanto, anche quando vi sia un parere favorevole della conferenza di servizi inteso a favorire e semplificare la realizzazione di una struttura ricettiva, esso non è da ritenersi vincolante per il Consiglio Comunale, il quale autonomamente valuta se aderire o meno alla proposta (cfr.: Cons. Stato IV, 14.4.2006 n. 2170).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria -20 luglio 2012, n. 28**DIRITTO URBANISTICO - Piano di zona - Realizzazione di opere di urbanizzazione e cessione delle aree stradali e dei servizi - Osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell'ente locale - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Azione ex art. 2932 c.c. - Esperibilità innanzi al G.A.**

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l'osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell'ente locale, in connessione con l'assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione gratuita all'ente delle aree stradali e dei servizi, In tale ambito è esperibile dinanzi a detto giudice l'azione di cui all'art. 2932 c.c.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Energia**■ **TAR VENETO, Sez. 2[^] - 6 agosto 2012, n. 1113**

DIRITTO DELL'ENERGIA – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Realizzazione di un impianto di produzione di energia da FER – Autorizzazione unica – Comitato – Perseguimento del solo scopo di opposizione all'impianto – Requisito della non occasionalità – Carenza – Legittimazione ad agire – Insussistenza.

Non è legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione unica alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da FER il comitato la cui attività si esaurisce, essendone assolutamente circoscritta, nel perseguimento di un unico scopo, vale a dire nell'opposizione alla realizzazione dell'impianto di cui si tratta, senza avere a riferimento la tutela dei valori ambientali nella loro più generale accezione come richiesto dalla Giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato sez. VI n. 3107 del 23/05/2011). E' del tutto evidente, nei confronti di detto comitato, l'insussistenza del requisito di non occasionalità nella tutela ambientale ritenuto indispensabile ai fini di fondare la legittimazione ad agire.

DIRITTO DELL'ENERGIA – Fonti rinnovabili – Art. 12, c. 7 d.lgs. n. 387/2003 – Area agricola – Realizzazione di un impianto di produzione di energia da biogas – Compatibilità.

Ai sensi dell'art. 12, c. 7 del d.lgs. n. 387/2003, la destinazione agricola di un'area non è da ostacolo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella specie, da biogas di origine agricola).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Impiantistica**■ **TAR TOSCANA, Sez. 2[^] - 3 agosto 2012, n. 1436**

ACQUA – DIRITTO DELL'ENERGIA – Potenziamento di un impianto elettrico che utilizzi una derivazione d'acqua da un fiume – Provvedimenti in materia di compatibilità ambientale – Ricorsi – Giurisdizione del TSAP.

I ricorsi avverso provvedimenti emessi in materia di compatibilità ambientale in relazione al potenziamento di un impianto elettrico che utilizzi una derivazione di acqua da un fiume appartengono alla giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche (vedasi Trib Sup. Acque Pubbliche 95\2011 e Cass SS.UU. 10750\2007).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Ambiente, suolo e territorio**■ **TAR TOSCANA, Sez. 2[^] - 28 agosto 2012, n. 1491**

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Artt. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006 – Interventi di bonifica – Responsabile dell'inquinamento – Proprietario incolpevole – svolgimento di attività di recupero e risanamento – Imposizione – Illegittimità – Principio di chi inquina paga.

Tanto la disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 (in particolare, l'art. 17, comma 2), quanto quella introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 (ed in particolare, gli artt. 240 e segg.), si ispirano al principio secondo cui l'obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la

situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa: l'obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere invece addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità (cfr., nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 26 luglio 2007, n. 1254). L'Amministrazione non può, perciò, imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento (così, nel vigore della precedente disciplina, T.A.R. Veneto, Sez. II, 2 febbraio 2002, n. 320). L'enunciato è conforme al principio "chi inquina, paga", cui si ispira la normativa comunitaria (cfr. art. 174, ex art. 130/R, del Trattato CE), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Misure di messa in sicurezza di emergenza - Principio "chi inquina paga" – Applicabilità – Art. 240 d.lgs. n. 152/2006.

Il principio "chi inquina, paga", oltre che per gli interventi di bonifica, vale altresì per le misure di messa in sicurezza d'emergenza, secondo la definizione che delle misure stesse è fornita dall'art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit. (ogni intervento immediato od a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lett. t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito ed a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente). Infatti, anche l'adozione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza è addossata dalla normativa al soggetto responsabile dell'inquinamento (cfr. art. 242 del d.lgs. n. 152 cit.).

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Artt. 244, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006 – Mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell'inquinamento – Esecuzione da parte della P.A. – Rivalsa sul soggetto responsabile – Garanzie gravanti sul terreno.

A carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi in parola, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi. Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 del Codice ambiente si ricava infatti che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso – e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetti dei medesimi interventi (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 luglio 2007, n. 5355; T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 1448).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR TOSCANA, Sez. 2^a - 28 agosto 2012, n. 1486**

INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di zonizzazione acustica – Errata classificazione acustica – Immediata lesività.

Devono essere tempestivamente impugnate – senza attendere un provvedimento attuativo – le prescrizioni degli atti caratterizzati da valenza programmatica, come il piano di zonizzazione acustica, che abbiano valenza immediatamente lesiva (nella specie, errata classificazione acustica della zona in cui è ubicato l'immobile della ricorrente).

INQUINAMENTO ACUSTICO – D.M. 163/1998 – L. n. 447/1995 – Limite di immissione – Rumore residuo.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato a del D.M. 163/1998 e all'art. 2 della L. n. 447/1995, quando si effettua una misurazione per verificare il grado di inquinamento acustico presente in corrispondenza di spazi utilizzati da persone o comunità si deve tener presente il limite di immissione che rappresenta il livello di rumore presente in quel luogo e che va depurato dal rumore residuo che è quello che non dipende dalla sorgente sonora di cui si vuole verificare il grado di disturbo.

INQUINAMENTO ACUSTICO – D.P.C.M. 14.11.1997 – Sorgente e ricettore siti in zone acustiche diverse - Limiti di emissione – Misurazione – Riferimento alla classe acustica del ricettore.

I limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, specie ove la sorgente ed il ricettore sono posti in zone acustiche diverse, vanno applicati in relazione alla classe acustica (nella specie, spazi utilizzati da persone o comunità) dell'area in cui è collocato il ricettore, in conformità alla finalità della normativa, e non tenendo conto della classe relativa all'area della sorgente rumorosa (nella specie, cartiera) da verificare (cfr. Cons. Stato n. 1081/2011)
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR TOSCANA, Sez. 2[^] - 3 agosto 2012, n. 1437**INQUINAMENTO ACUSTICO – Misura del livello di rumorosità – Atti istruttori – Elemento sorpresa – Partecipazione del controllato – Contestazione degli aspetti tecnici delle rilevazioni effettuate.**

Gli atti istruttori che precedono l'eventuale emanazione di ordinanze in materia di inquinamento acustico debbono caratterizzarsi per l'elemento sorpresa poiché, laddove il soggetto controllato sapesse in anticipo di essere sottoposto a controllo potrebbe alterare gli elementi di fatto che normalmente incidono sul livello di rumorosità da misurare eludendo l'efficacia del controllo. La partecipazione del controllato non può che essere successiva potendo egli contestare alcuni aspetti tecnici delle rilevazioni effettuate.

INQUINAMENTO ACUSTICO – Componenti in bassa frequenza – Sommatoria rispetto al livello di rumore rilevato – Fonte.

L'esistenza di componenti impulsive e/o tonali e/o in bassa frequenza rendono più fastidioso il rumore su cui tali componenti vanno ad inserirsi. La loro sommatoria rispetto al livello di rumore rilevato dipende dalla fonte di tali fattori; se essi dipendono dal rumore ambientale vanno addizionati a quest'ultimo, se, invece, sono connessi al livello di emissione vanno sommati al valore di emissione per verificare se si superano il limite previsto dalle norme per le singole zone.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Rifiuti e bonifiche

■ TAR UMBRIA, Sez. 1[^] - 28 agosto 2012, n. 334**LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – RIFIUTI – Discariche o impianti di trattamento di rifiuti – Atti illegittimi - Associazioni di protezione ambientale – Art. 18, c. 5, L. n. 349/1986 – Articolazioni territoriali – Legittimazione a ricorrere – Insussistenza – previsioni statutarie – Attribuzione di una legittimazione non prevista dalla legge – Possibilità – Esclusione.**

La speciale legittimazione delle associazioni a protezione ambientale a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986 riguarda l'associazione ambientalista nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata. In altri termini, o l'articolazione costituisce un soggetto a sé stante, ed in tale caso rientra nella sfera di previsione dell'art. 18 già citato, oppure rappresenta un'articolazione territoriale dell'associazione, ed in quanto tale il presidente del club o comitato locale non ha la rappresentanza dell'associazione nazionale, la sola legittimata ex lege, né il potere di promuovere la lite per suo conto ed in suo nome. Il carattere nazionale od ultra regionale dell'associazione costituisce dunque al tempo stesso presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione speciale, la quale ha carattere ontologicamente unitario (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2151; Sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1403; Sez. VI, 7 aprile 2010, n. 1960). Neppure la previsione statutaria può assegnare ad articolazioni interne dell'ente associativo la contitolarità della predetta legittimazione, che resta in capo all'ente di carattere nazionale accreditato in sede ministeriale; ciò in quanto lo statuto non può conferire una legittimazione che la legge non ha previsto (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 19 ottobre 2011, n. 1481).

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – RIFIUTI – Discariche o impianti di trattamento di rifiuti – Mera vicinatas – Proprietario frontista – Legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento autorizzatorio – Prova del danno – Necessità.

La mera vicinanza di un fondo ad una discarica o ad un impianto di trattamento di rifiuti non legittima di per sé il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento od il contegno autorizzativo dell'opera, essendo necessaria anche la prova del danno che egli da questa possa ricevere, che, esemplificativamente, può essere connesso al fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, od al fatto che le prescrizioni dettate dall'Autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inadeguate a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze, od anche all'incremento del traffico veicolare (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2460; Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849; Sez. V, 20 maggio 2002, n. 2714).

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – RIFIUTI – Discariche o impianti di trattamento di rifiuti – Interesse al ricorso – Vicinatas – Insufficienza.

La vicinatas, intesa quale stabile e significativo collegamento del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere (così Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1134), può fondare la legittimazione al ricorso (in quanto enuclea la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività indifferenziata), ma non anche l'interesse al ricorso, inteso come utilità concreta ritraibile dall'eventuale accoglimento del ricorso. Sotto questo profilo, il sindacato di legittimità su di un provvedimento preordinato alla cura di interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione può essere provocato da un soggetto che agisce uti singulus solo prospettando il pregiudizio specifico che astrattamente viene prodotto nella sfera giuridica del ricorrente, senza, ovviamente, dover provare l'effettività del danno subendo.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2[^] - 5 settembre 2012, n. 1461**

RIFIUTI – Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARSU – Parametrazione alla sola superficie occupata – Legittimità – Quota variabile – Regime della T.I.A. – Passaggio dalla TARSU alla TIA – Art. 5 d.l. n. 208/2008.

E' legittima la decisione del comune di continuare a gestire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani avvalendosi della TA.R.S.U., disciplinata dagli artt. 58 e ss. del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i. e di rapportare il tributo esclusivamente alla superficie occupata, senza tener conto della quota variabile, essendo quest'ultima parametrazione prevista per il regime della TIA. La tariffa di igiene ambientale (c.d. T.I.A.) è stata infatti istituita dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, che ha previsto la conseguente soppressione della tassa di smaltimento dei rifiuti (TA.R.S.U.). La regolamentazione della tariffa, composta da una quota fissa e da una quota variabile, è avvenuta con il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Il regime transitorio del passaggio dalla tassa alla tariffa era disciplinato dall'art.11 del D.P.R. n. 158/1999. Sennonché il passaggio dalla TA.R.S.U. alla T.I.A. è stato ripetutamente differito dal legislatore e lo stesso articolo 49 del d.lgs. n. 22/1997 è stato abrogato dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006. Solo recentemente l'art. 5, comma 2 quater del d.l. 30.12.2008 n. 208 (inserito dalla legge di conversione n. 13/2009) consente ai Comuni, pur in mancanza dei regolamenti attuativi della nuova tariffa, di passare dalla tassa alla tariffa a far data dal 30 giugno 2010, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^] 24/07/2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 30125**

RIFIUTI - Terre e rocce da scavo - Qualifica di rifiuto - Cessazione – Autorizzazione – Finalità - Fattispecie - Artt. 184 e 186 D. L.vo n.152/2006.

Ai sensi di quanto disposto nella novella dell'art. 186 del D. L.vo n.152/2006, solo dopo l'autorizzazione, le terre e le rocce da scavo cessano la qualifica di rifiuto potendosi ritenere intervenuta l'operazione di recupero ai sensi dell'articolo 184 ter co. 2 secondo cui l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Fattispecie: condanna alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 256 co. 2 dlgs 152/06 in relazione all'art. 256 co. 1 lett. a) per la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti avendo riportato, depositato e spianato in area ad uso verde ambientale terre e rocce di scavo da classificarsi quali rifiuti speciali non pericolosi non essendone consentito il riutilizzo.

RIFIUTI - Progetti di bonifica- Causa di non punibilità - TUA ed interpretazione estensiva - Esclusione - Artt. 142 e 257 D. L.vo n.152/2006.

La causa di non punibilità di cui all'articolo 257 si applica, in base all'espresso tenore letterale, solo in relazione ai progetti di bonifica di cui all'articolo 142 del TUA. E dunque non vi può essere spazio per interpretazioni estensive.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Chimica e alimentare■ CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. 4[^] - 06/09/2012 Sentenza C-36/11**AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - OGM - Messa in coltura - Autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del reg. (CE) n. 1829/2003 - Procedura nazionale di autorizzazione - Assoggettamento - Possibilità - Esclusione.**

La messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento n. 1829/2003.

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - OGM - Stati membri - Opposizione in via generale alla messa in coltura di OGM - Possibilità - Esclusione - Art. 26 bis dir. 2001/18/CE.

L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti



Ispezioni sul lavoro: nuovo assetto organizzativo dell'area vigilanza Inps

L'Inps interviene da un lato descrivendo le funzioni e i rapporti tra Direzione regionale e Direzioni provinciali e all'interno di queste, l'individuazione dei centri di responsabilità; dall'altro fornendo gli aspetti operativi, legati all'attività ispettiva vera e propria, con una migliore definizione delle priorità e delle attività di gestione del verbale unico

Silvano Imbriaci, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 14.09.2012, n. 36

Inps
Circolare 31.8.2012, n. 108

All'interno delle scelte strategiche finalizzate al contrasto del fenomeno dell'evasione contributiva, sia a livello legislativo che a livello amministrativo, assume un ruolo centrale l'attenzione rivolta all'attività ispettiva, interessata, soprattutto per quanto riguarda gli ispettori dell'Inps, da alcune rilevanti novità contenute nel Collegato lavoro (legge n. 183/2010). Tra queste spiccano l'art. 4, comma 1, lett. c), che ha ad esempio esteso anche agli ispettori Inps il potere di contestazione (ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981) della cd. *maxisanzione* per i lavoratori in nero (art. 3, Dl 22 febbraio 2002, n. 12), con l'incremento nella misura del 50% delle sanzioni civili in caso di evasione contributiva riferita all'utilizzo di lavoratori irregolari, nonché la nuova disciplina di cui all'art. 13 del Dlgs n. 124/2004 che ha procedimentalizzato le fasi di accesso e redazione del verbale ispettivo mediante la disciplina del verbale di primo accesso, del verbale unico e della scansione dei tempi per la contestazione della diffida obbligatoria.

Con riferimento dunque all'attività ispettiva dell'Istituto, fermo restando quanto disposto in generale in merito all'attività di vigilanza sui rapporti di lavoro riferita al ministero del Lavoro (Dlgs n. 124/2004) e alla sua attività generale di coordinamento, assume una notevole rilevanza la circolare Inps n. 108/2012, sotto due differenti profili.

Da una parte l'assetto organizzativo vero e proprio, attraverso la descrizione delle funzioni e dei rapporti tra Direzione regionale e Direzioni provinciali e all'interno di queste, l'individuazione dei centri di responsabilità. Dall'altra gli aspetti operativi, legati all'attività ispettiva vera e propria, con una migliore definizione delle priorità e delle attività di gestione del verbale unico (art. 33 della legge n. 183/2010).

Il nuovo assetto organizzativo

Per la parte relativa al nuovo assetto organizzativo, l'intenzione dell'Inps, così come emerge attraverso i progressivi aggiustamenti contenuti nelle precedenti circolari n. 37/2009, n. 102/2009, n. 48/2011 e n. 113/2011, è quella di creare attorno all'attività ispettiva una rete di supporto e di distribuzione di competenze in modo tale da liberare ulteriori risorse finalizzate alla verifica diretta mediante accesso, attività che poi, del resto, costituisce il tratto distintivo tipico della funzione di controllo affidata agli ispettori. All'interno del quadro generale degli obiettivi posti dalla Direzione regionale, l'attività di controllo si articola, grosso modo: a) in una funzione di verifica amministrativa, dedicata alla valutazione dei comportamenti contributivi irregolari dei soggetti obbligati intercettati attraverso una continua attività di controllo dei flussi di pagamento, e che in questo senso fornisce un insostituibile supporto ed integrazione all'attività più propriamente ispettiva; b) in una funzione di vera e propria vigilanza ispettiva, per la quale, attesa la sua importanza e complessità, viene creata una apposita unità operativa la cui responsabilità è affidata direttamente ad un funzionario ispettivo di comprovata esperienza e capacità. Dunque, le attività di contorno e di supporto alla specifica attività di controllo delle aziende culminante nell'accesso ispettivo, vengono affidate a soggetti diversi rispetto agli ispettori, che sono chiamati ad una più intensa attività di analisi sul territorio delle attività economiche, sulla base delle indicazioni generali provenienti dalla Direzione Regionale e anche delle anomalie ed irregolarità riscontrate in sede amministrativa, anche grazie alle segnalazioni provenienti dai *partners* istituzionali dell'Inps (enti locali, forze dell'ordine, uffici ispettivi in materia di lavoro e sicurezza...).

Le istruzioni operative

Ed è a questo punto che si apre la parte della circolare contenente le indicazioni più chiaramente operative ed interessanti in merito allo sviluppo dell'attività di vigilanza. Lo specifico obiettivo consistente nella lotta al cd. sommerso e dunque all'evasione contributiva, impone una attenta analisi dei flussi contributivi e delle irregolarità che si verificano nel corretto svolgimento dei rapporti con i privati contribuenti. E questa attività, come si è detto, viene ora riservata alla verifica interna o amministrativa, e comprende, in sintesi, tutte le funzioni diverse dall'accesso in azienda e dal presidio del territorio. Dunque, contrariamente a quanto succedeva in passato, anche le attività di traduzione in forme di inadempimento contributivo e di relativa quantificazione delle irregolarità riscontrate da altri soggetti nel corso dei compiti di verifica istituzionali (ad esempio accertamenti della Guardia di Finanza o della Dpl), svolte dagli ispettori dell'Inps spesso senza la necessità di uno specifico accesso ispettivo, in presenza di un accertamento in fatto già compiuto, vengono ora riservate alla verifica amministrativa, che dovrà essere per questo dotata di competenze e conoscenze in grado di svolgere questa complessa attività in modo efficace.

Anche da qui, naturalmente, sarà possibile ricavare una serie di dati e di indicazioni sulle anomalie dei flussi contributivi che potranno portare a predisporre linee guida di intervento ispettivo più mirate e complessivamente a conoscenza dei fenomeni di irregolarità contributiva che insistono su un determinato territorio o per determinati tipi di attività economica. In ogni caso, il supporto ed il coordinamento amministrativo dovranno non solo precedere, ma anche seguire l'attività ispettiva specifica. Si tratterà infatti di adottare tutte quelle misure organizzative più efficaci per recuperare i crediti accertati in sede di verbalizzazione, per garantire le attività istruttorie legate alla presentazione di ricorsi amministrativi, definire eventuali domande di rateazione e monitorare gli sviluppi del contenzioso sui verbali anche in sede giudiziale. In questo senso l'ispettore verbalizzante, come vedremo, non vedrà conclusa la sua attività solo con la redazione del verbale definitivo, ben potendo fornire quelle informazioni e conoscenze necessarie in tutta la fase del recupero crediti e, soprattutto, del contenzioso, sia amministrativo che giudiziale. E' fenomeno assai frequente, ad esempio, quello della testimonianza dibattimentale dell'ispettore sia in sede penale che civile, strumento spesso assai prezioso per ricostruire, al di là delle indicazioni provenienti dal verbale, il contesto in cui si è svolto l'accesso ispettivo, il comportamento del soggetto obbligato, le dichiarazioni dei lavoratori interessati, le modalità di rilevazione delle inadempienze accertate.

Sotto questo profilo lo strumento cui la normativa ha dato impulso (art. 33 della legge n. 183/2010) è rappresentato proprio dal verbale unico di accertamento e di notificazione, atto di provenienza dell'ispettore e a lui esclusivamente riferibile quanto al contenuto. La circolare precisa quale sia il comportamento da tenere una volta illustrata l'inadempienza o il comportamento irregolare addebitato nella motivazione del verbale e quantificato l'importo del dovuto, senza peraltro distinguere con sufficiente chiarezza l'ipotesi della contestazione di un'omissione contributiva (con relative somme aggiuntive o sanzioni civili) dall'ipotesi della contestazione di illecito amministrativo contenuta nello stesso verbale ispettivo (in sezione opportunamente separata).

Quando emerga la necessità di un addebito contributivo, l'ispettore dovrà compilare il mod. DM10 V da trasmettere direttamente (in via telematica) alla procedura di recupero (per la denuncia ed il pagamento della contribuzione dovuta) e nello stesso tempo inviterà formalmente il datore di lavoro alla presentazione o alla rettifica dei flussi individuali EMens, per abbinare la contribuzione non corrisposta alle posizioni assicurative individuali.

In ogni caso, saranno allegati al verbale tutti i documenti che consentono agli uffici amministrativi l'aggancio tra dati individuali e posizione del DM10 inviato. Anche in questo caso (nonostante la circolare non ne parli espressamente) l'ispettore sarà tenuto a conservare gli atti e la documentazione di corredo al verbale e che nel verbale non ha trovato posto, ai fini dei successivi adempimenti.

A seguito di notifica del verbale ispettivo contenente la richiesta di pagamento di contributi e somme aggiuntive, il datore di lavoro potrà:

- provvedere al pagamento dell'importo dovuto e delle relative somme aggiuntive. Se il pagamento è effettuato nei 30 giorni dalla notifica del verbale, la posizione debitoria è definita in via amministrativa.

Oltre il trentesimo giorno, per ogni giorno di ritardo, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo il regime indicato. Trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto, in assenza di pagamento della contribuzione e delle somme aggiuntive, l'Istituto formerà l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo ed il credito sarà affidato per il recupero all'agente della riscossione;;

- presentare domanda di dilazione amministrativa, atto che implica il riconoscimento del debito;
- presentare ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17, Dlgs n. 124/2004, al quale dovranno essere forniti tutti i documenti recuperati o formati in sede ispettiva per la completa istruttoria del ricorso stesso;
- presentare ricorso amministrativo ai competenti organi dell'Inps (nei casi diversi dall'art. 17 cit., ossia quando non si discuta circa la sussistenza di rapporti di lavoro). In questo caso l'ispettore potrà essere chiamato a collaborare direttamente alla stesura della relazione istruttoria necessaria per la definizione del ricorso.

Curiosamente la circolare omette di indicare l'evenienza relativa alla proposizione di un ricorso giudiziario in accertamento negativo (cd. ricorso in prevenzione), non importa se posticipato rispetto alla reiezione del ricorso amministrativo, ipotesi sempre possibile in alternativa alle opposizioni ordinarie avverso gli atti di riscossione del credito (iscrizione a ruolo e, dal gennaio 2011, avviso di addebito) proposte ex artt. 24 e ss. del Dlgs n. 46/1999. In ambito giudiziario, come abbiamo accennato, l'intervento degli ispettori diventa ancora più prezioso, a supporto dell'attività difensiva giudiziale dell'ente, soprattutto considerando il fatto che l'esame da parte dell'organo giudicante spesso avviene trascorso molto tempo rispetto al momento in cui sono svolti gli accertamenti e può dunque risultare massimamente utile l'audizione diretta degli ispettori verbalizzanti ai fini dell'istruttoria dibattimentale.

Nell'ipotesi invece in cui vi siano (anche) illeciti amministrativi, occorre distinguere tra illeciti diffidabili e non diffidabili. Nel primo caso, ossia quando è ammessa la regolarizzazione, l'autore della violazione, per estinguere il procedimento sanzionatorio, può nei 30 giorni successivi alla notifica del verbale regolarizzare la violazione accertata e nei successivi 15 giorni pagare la sanzione amministrativa nella misura minima (cd. ridottissima: il minimo previsto dalla legge o 1/4 della sanzione stabilita in misura fissa). Ove invece non vi sia stata regolarizzazione (o per inadempimento o perché questa non è possibile) l'autore dell'illecito potrà pagare la sanzione contestata nel termine di 60 giorni (decorrente dalla scadenza dei termini concessi per la regolarizzazione degli illeciti diffidabili e relative sanzioni, o dalla notifica del verbale se non vi sono illeciti diffidabili) in misura cd. ridotta (art. 16, legge n. 689/1981), pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se sia più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Quando permanga l'inadempimento, l'ispettore, per gli illeciti rilevati dall'Inps, dovrà trasmettere alla Direzione territoriale del lavoro il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981, in modo da avviare il procedimento che porterà all'emissione dell'ordinanza ingiunzione. A fronte della notifica del verbale ispettivo, per la parte che riguarda le violazioni amministrative, l'autore della violazione potrà presentare memorie difensive o chiedere l'audizione ex art. 18 della legge n. 689/1981 alla Direzione territoriale del lavoro competente per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

Appalti

**Appalti in condominio: la responsabilità in caso di danni**

Con la sent. n. 2363 del 17 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha individuato i casi in cui alla ordinaria responsabilità dell'appaltatore incaricato di eseguire un'opera nell'edificio condominiale subentra o concorre quella del condominio committente.

Ettore Ditta, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.09.2012, n. 913

La responsabilità del condominio

Il condominio, nella sua qualità di committente, è direttamente responsabile con l'appaltatore per i danni cagionati al terzo soltanto quando sia autore di specifiche violazioni riconducibili all'art. 2043 cod. civ., quando l'evento dannoso gli sia addebitabile per essere stata l'opera affidata a impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente, quando l'appaltatore sia stato un semplice esecutore di ordini del condominio e, infine, quando il condominio si sia ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. Sono questi gli unici casi in cui alla ordinaria responsabilità dell'appaltatore subentra o concorre quella del condominio committente delle opere oggetto dell'appalto. Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione con la sent. n. 2363 del 17 febbraio 2012.

Nella vicenda oggetto del giudizio, i proprietari di un appartamento ubicato nell'edificio condominiale avevano citato in giudizio il condominio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da loro subiti per effetto di una copiosa inondazione verificatasi nell'appartamento durante l'esecuzione di lavori di appalto diretti proprio a eliminare le infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante terrazzo.

In primo grado solo l'appaltatore era stato condannato al risarcimento dei danni, ma nel grado successivo la Corte d'Appello aveva attribuito, in parziale riforma della decisione di primo grado, la causa dell'evento dannoso alla colpa concorrente del condominio e dell'appaltatore (nelle rispettive quote del 25% e del 75%). Infatti, i giudici di secondo grado avevano rilevato, per attribuire la causa dei danni alla colpa concorrente del condominio e dell'appaltatore, che, poiché era prevista nell'opera la rimozione dell'esistente stato di impermeabilizzazione, era stata una grave imprudenza da parte del condominio il fatto di avere disposto l'esecuzione dell'opera stessa proprio nel periodo autunnale, notoriamente piovoso, e che una identica imprudenza era ravvisabile anche a carico dell'appaltatore per il fatto di avere accettato di eseguire l'opera; e che, inoltre, l'appaltatore aveva anche tenuto un comportamento negligente omettendo di adottare qualsivoglia opera precauzionale. Nel successivo giudizio di Cassazione i giudici di legittimità hanno innanzitutto premesso che, in materia di appalto, l'appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento dell'opera in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato; e che questo, in linea di principio, non solo esclude la configurabilità di un rapporto institorio tra committente e appaltatore, ma implica anche il fatto che solo l'appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell'opera (Cass., sent. n. 11371 del 16 maggio 2006).

Ma tale principio - connesso alla struttura del contratto di appalto - subisce una eccezione nei seguenti casi:

1. quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del *neminem laedere* riconducibili all'art. 2043 cod. civ.; e tale potrebbe essere il fatto di tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva;
2. quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di colpa nella scelta, per essere stata l'opera affidata a impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente;
3. quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come un mero esecutore;
4. e infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. Soltanto quando sussiste uno di questi casi la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che il committente può essere ritenuto responsabile, in via diretta, con l'appaltatore per i danni cagionati al terzo (Cass., sent. n. 7273 del 12 maggio 2003; n. 7499 del 20 aprile 2004; n. 11478 del 21 giugno 2004; n. 13131 del 1° giugno 2006 e n. 24320 del 30 settembre 2008).

Fatta questa premessa, la Cassazione ha ritenuto che di conseguenza la Corte d'Appello aveva attribuito la corresponsabilità dell'accaduto, sia pure nella misura del 25%, al condominio committente, in un caso nel quale invece essa non era configurabile, dal momento che l'aver contrattualmente previsto l'esecuzione nell'opera nel periodo autunnale non è di per sé ragione sufficiente per muovere un addebito di colpa al committente; infatti, l'adozione, da parte dell'appaltatore incaricato del rifacimento di un terrazzo condominiale, delle normali misure precauzionali (come la collocazione degli opportuni manti impermeabili) è sufficiente a prevenire gli effetti della pioggia, anche se normalmente è più copiosa in quel periodo dell'anno, e quindi a neutralizzare le conseguenze della scelta del periodo di esecuzione del contratto, tra l'altro imposta dalla necessità di ovviare al più presto alle infiltrazioni lamentate dagli occupanti il sottostante appartamento.

La Suprema Corte ha aggiunto che un addebito di corresponsabilità avrebbe potuto essere mosso al condominio solo previo accertamento della ricorrenza in concreto di uno dei casi in cui la giurisprudenza ritiene che anche il committente possa essere ritenuto responsabile, in via diretta, con l'appaltatore per i danni cagionati al terzo, e quindi nel caso in cui la Corte d'Appello avesse individuato, al riguardo, una riferibilità anche a esso della insufficiente predisposizione, da parte dell'appaltatore, delle necessarie cautele.

E così la Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando la causa al giudice di appello per un nuovo giudizio.

La responsabilità per le infiltrazioni dal lastrico solare

Nell'ipotesi diversa in cui dal lastrico solare provengano ugualmente infiltrazioni nelle unità immobiliari sottostanti senza che vi siano lavori in corso, sorge il problema di stabilire di chi sia la responsabilità, tenendo conto del fatto se il lastrico solare appartiene in proprietà superficiale o è attribuito in uso esclusivo a un condomino.

Con la sent. n. 20 del 4 gennaio 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nel condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio relativo al risarcimento dei danni da infiltrazione causati alle proprietà sottostanti spetta al proprietario del lastrico solare soltanto nel caso in cui i danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione imputabili esclusivamente a lui e che, nell'ipotesi opposta, la responsabilità dei danni spetta invece al condominio.

In relazione alla responsabilità per danni da infiltrazioni, la giurisprudenza ha pure affermato che:

- i difetti costruttivi dei lastrici solari e delle coperture a tetto che determinino infiltrazioni d'acqua e le inadeguatezze della rete fognaria rappresentano gravi difetti costruttivi, e quindi consentono, anche agli aventi causa del committente (e al condominio per le parti comuni dell'edificio), la

proposizione dell'azione prevista dall'art. 1669 cod. civ. nei confronti dell'appaltatore esecutore della costruzione (Cass., sent. n. 2775 del 28 marzo 1997);

- i gravi difetti di costruzione che, a norma dell'art. 1669 cod. civ., possono dare luogo all'azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore, non si identificano soltanto con i fenomeni che incidono sulla stabilità dell'edificio, ma possono consistere in alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidono in modo globale sulla sua struttura e funzionalità e ne menomano apprezzabilmente il godimento; e pertanto rientrano tra i gravi difetti di costruzione, sotto il profilo considerato, anche quelli che interessano i tetti e i lastrici solari, determinando infiltrazioni di acque piovane negli appartamenti sottostanti (Cass., sent. n. 4692 del 12 maggio 1999);

- con riferimento al lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva, l'art. 1126 cod. civ. individua la misura del contributo dovuto rispettivamente dall'utente o proprietario esclusivo e dagli altri condomini indicati dalla norma per le spese di riparazione e ricostruzione sulla base del rapporto (un terzo e due terzi) tra l'utilità connessa all'uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare e l'utilità, ritenuta dalla norma come prevalente, connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione che il lastrico solare svolge a vantaggio di tutti i condomini; e quindi sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (come le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare e i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione indicata dall'art. 1126 cod. civ.; e, pertanto, la clausola che ponga a carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare genericamente le spese di "manutenzione" ha una sua ragion d'essere (anche ove riferita alle spese di manutenzione ordinaria e sempreché le stesse siano attinenti alla funzione di copertura del lastrico) là dove viene a porre a carico dell'utente o proprietario esclusivo l'intero onere e non il semplice terzo (Cass., sent. n. 2726 del 25 febbraio 2002);

- il giudice deve attribuire a tutto il condominio l'onere dell'omessa manutenzione del lastrico solare posto a copertura di una porzione del fabbricato condominiale (scala A) e a risarcire i danni patiti dal proprietario dell'unità immobiliare sottostante, qualora accerti l'esistenza di un sistema unitario di smaltimento delle acque piovane dell'intero edificio (e, quindi, anche della porzione costituente la scala B) (Cass., sent. n. 5973 del 25 marzo 2004);

- qualora un medesimo evento dannoso in pregiudizio di un soggetto sia stato provocato da distinte e autonome condotte (come avviene quando vi siano danni da infiltrazioni provocati sia dalla condotta omissiva del condominio che dalla successiva condotta colposa dell'appaltatore al quale erano stati affidati i lavori di ripristino del lastrico solare) di per sé stesse idonee e sufficienti a cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati, verificatisi nel periodo in cui l'immobile era nella custodia esclusiva dell'uno o dell'altro, non insorge una situazione di contitolarietà passiva nel debito e non ha luogo alcuna solidarietà (Cass., sent. n. 12329 del 6 luglio 2004);

- con riferimento a un impianto di scarico delle acque posto a servizio di un lastrico solare di proprietà esclusiva la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo e, affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa; e, pertanto, si deve considerare custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass., sent. n. 376 dell'11 gennaio 2005 e n. 26086 del 30 novembre 2005).



Come accatastare un impianto fotovoltaico?

Con nota prot. n. 31892 del 22 giugno 2012, l'Agenzia del territorio ha fornito importanti precisazioni sull'accertamento catastale degli immobili ospitanti gli impianti a pannelli fotovoltaici.

Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.09.2012, n. 913

Il massimo organo catastale è tornato sul tema dell'accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, dopo avere ricevuto alcuni quesiti concernenti, in generale, l'accertamento catastale degli immobili dotati di impianti a pannelli fotovoltaici e, in particolare, le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento, i criteri per il riconoscimento del carattere di ruralità e la prassi da adottare per la corretta intestazione degli immobili stessi, anche nei casi in cui le installazioni fotovoltaiche siano realizzate su terreni di proprietà di terzi in virtù di specifici contratti di locazione.

Le precisazioni sono rilevanti per gli effetti che producono nell'ambito tributario e soprattutto ai fini dell'applicazione dell'IMU, per cui non possiamo fare a meno di porre sotto la "lente" il documento di prassi sopra indicato.

Criteri generali per il classamento

L'Agenzia del territorio, nel rinverdire i criteri generali per l'attribuzione della categoria catastale e della rendita catastale (ris. n. 3/T del 6 novembre 2008; circ. n. 14/T del 22 novembre 2007 e n. 4/T del 16 maggio 2006), ha riaffermato che gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria catastale "D/1 - opifici" e che nella determinazione della relativa rendita (saggio di fruttuosità pari al 2%) devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici. Ciò si raccorda con la nozione di "unità immobiliare" sancita dall'art. 2 del D.M. 28/1998 (Regolamento del catasto dei fabbricati), secondo cui l'unità immobiliare è costituita «da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale» (comma 1).

Inoltre, sono considerate "unità immobiliari" anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché presentino autonomia funzionale e reddituale (comma 3). Parimenti sono considerati "unità immobiliari" i manufatti prefabbricati anche se semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale. Ne discende che ai fini dell'obbligo di accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico, non è fondamentale esclusivamente la facile amovibilità delle sue varie componenti impiantistiche, quanto piuttosto la capacità delle stesse (in rapporto con le altre porzioni immobiliari) di produrre, anche per un determinato periodo, un reddito ordinario (conforme, Corte Cost., sent. n. 162 del 20 maggio 2008; Cass., Sez. trib., fra tante, sent. n. 16824 del 21 luglio 2006).

Installazioni fotovoltaiche

Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche sulla copertura degli edifici - architettonicamente integrate totalmente o parzialmente (art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007) - e a quelle realizzate su aree di pertinenza (comuni o esclusive), il massimo organo tecnico dell'Amministrazione finanziaria ha riaffermato che non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto non possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. In tal caso, però, è necessario che il soggetto interessato proceda, mediante presentazione della dichiarazione di variazione, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, se lo stesso ne incrementa il valore di una percentuale minima del 15% (conforme, Agenzia del territorio, circ. n. 10/T del 4 agosto 2005). Qualora vi sia la necessità di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, il soggetto interessato deve procedere preliminarmente al frazionamento del fabbricato stesso, secondo le indicazioni della circ. n. 4/T del 29 ottobre 2009 (par. 3.3), tenendo conto che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico va censito nella categoria D/1 o nella categoria D/10, se la costruzione ha i requisiti per il riconoscimento della ruralità (art. 9, comma 3-bis, del vigente D.L. 557/1993 convertito dalla legge 133/1994). Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale, costituendo quindi mere pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità in senso dimensionale e di potenza come, per esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni. In particolare, non sussiste alcun obbligo di denuncia catastale qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW;
 - la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dal luogo di installazione dell'impianto (suolo o copertura dell'edificio);
 - il volume - per le installazioni dell'impianto sul suolo - individuato dall'intera area destinata all'intervento e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli è inferiore a 150 mc.
- Al riguardo, si fa notare la coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'art.), del citato D.M. 28/1998e3, comma 3, lett. , con riferimento a tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili.

Immobili rurali

Per quanto concerne la ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, infine, l'Agenzia del territorio, nell'avvalorare le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con circ. n. 32/E del 6 luglio 2009, ha chiarito che agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralità e quindi l'immobile va censito nella categoria catastale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole" (art. 1, comma 5, del D.P.R. 139/1998; circ. n. 96/T del 9 aprile 1998). In tal caso, la dichiarazione catastale (art. 1 del D.M. 701/1994) dovrà essere corredata dell'autocertificazione redatta sul modello conforme all'allegato C del D.M. 14 settembre 2011, recante disposizioni di attuazione dell'art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. 70/2011 (convertito dalla legge 106/2011), oltre a una specifica relazione contenente le informazioni utili alla verifica dei requisiti di ruralità.

Nuova procedura Pregeo

Nell'economia del discorso, infine, è opportuno ricordare che dal 28 giugno 2012 è disponibile la nuova procedura Pregeo nella versione 10.5, realizzata dall'Agenzia del territorio anche con l'aiuto degli ordini professionali coinvolti. Il nuovo sistema di aggiornamento, che fino al 14 settembre 2012 è tecnicamente supportato dalla versione 10.4, è caratterizzato da una più evoluta infrastruttura tecnologica che consente di registrare nelle banche dati catastali gli atti trasmessi dai professionisti (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, agrotecnici), anche negli orari di chiusura degli uffici.

Energia

**V Conto, nuovi investimenti ko**

Guida pratica all'applicazione del nuovo schema di sussidi per il mercato fotovoltaico disegnato dal Dm 5 luglio 2012

Guido Reggiani, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 03.09.2012, n. 33-34

Il Quinto conto energia riserva margini ridotti per i nuovi investimenti nel fotovoltaico.

Per meglio orientare le scelte da mettere in campo con il nuovo schema di incentivi può dunque essere utile un esame combinato delle norme che disciplinano la gestione del budget messo a disposizione dall'ultimo sistema di incentivazione (il Dm 5 luglio 2012).

Il decreto, pubblicato il 10 luglio scorso, si riferisce agli impianti entrati in esercizio dal 27 agosto 2012, ovverosia a far data dal quarantaseiesimo giorno successivo al raggiungimento della soglia dei 6 miliardi di euro di costo complessivo; e cesserà di essere operativo una volta decorsi 30 giorni dal superamento del limite di 6,7 miliardi di euro di costo indicativo cumulato annuo.

Con ciò, dunque, residuando, per il nuovo meccanismo di sostentamento economico del settore, una

teorica riserva totale pari a 700 milioni di euro. Per comprendere se tale dotazione possa realmente tradursi in un aiuto concreto per il comparto è fondamentale dapprima capire quali siano gli impianti che potranno attingere dalla somma complessiva messa a disposizione, per poi verificare in che misura tale somma sia destinata a mutare nel tempo.

LE DOTAZIONI DI BUDGET

Con riferimento al primo aspetto, occorre anzitutto precisare che il "costo indicativo cumulato annuo" deriva dalla sommatoria degli incentivi riconosciuti a tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica in attuazione del Quinto conto energia e dei precedenti provvedimenti di incentivazione.

Contribuiscono, dunque, al raggiungimento della soglia massima indicata, anche gli esborsi destinati a impianti che beneficiano dei precedenti Conti energia. Muovendo da tale presupposto, nel nuovo decreto, il budget a disposizione viene gestito diversamente a seconda della tipologia di impianto e del soggetto responsabile.

Come raffigurato nella tabella a lato, infatti, le opere di piccola taglia non incontrano alcun limite di spesa se non quello complessivo di 6,7 miliardi. Accanto a esse, altre tipologie di opere hanno parimenti libero accesso agli incentivi, seppur entro i limiti di 50 milioni di euro per ciascuna categoria.

Si tratta, più nel dettaglio, degli impianti realizzati dalle pubbliche amministrazioni con procedure a evidenza pubblica, degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, e degli impianti fotovoltaici a concentrazione.

Per i restanti impianti (di taglia superiore) è, invece, prevista, come noto, la preventiva iscrizione nei registri semestrali, che godono, tuttavia, di risorse limitate: 140 milioni di euro per il primo registro, 120 milioni per il secondo e 80 milioni per gli eventuali registri successivi fino al raggiungimento del costo massimo cumulato. Chiarito, dunque, quale sia l'ammontare delle somme "stanziolate" per il nuovo periodo di incentivazione, è opportuno ora chiedersi se e in che modo l'allocazione di tali somme possa essere destinata a cambiare.

LE VARIAZIONI DEL BUDGET

Archivate le preoccupazioni di chi paventava il rischio che il contatore del Gse potesse prosciugarsi prima della data fatidica del 27 agosto, restano comunque diversi fattori che potrebbero influenzare la reale disponibilità delle risorse: non solo in diminuzione, ma anche (teoricamente) in aumento. A quest'ultimo proposito, infatti, con riferimento agli impianti assoggettati a registro, per ciascun semestre potrebbero essere sommate al budget sopra indicato (140, 120 e 80 milioni): (a) le risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura; (b) le risorse relative a impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al Gse entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria, ovvero sia decaduto da precedenti procedure. Ma al di là di tali possibili incrementi (per lo più teorici a ben vedere) preoccupano le possibili oscillazioni verso il basso del budget a disposizione, soprattutto per chi si aspetta di trovare nel Quinto conto energia terreno fertile per possibili nuove forme di investimento.

Una prima diminuzione potrebbe incidere sulla dotazione di budget complessiva per via degli impianti ammessi a beneficiare delle tariffe del Quarto conto energia. Godranno ancora di tali tariffe, infatti: (a) i piccoli impianti e gli impianti integrati con caratteristiche innovative entrati in esercizio entro il 27 agosto 2012; (b) i grandi impianti iscritti in posizione utile nell'ultimo registro del Quarto conto energia che producano la certificazione di fine lavori nei termini previsti (sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, aumentati a nove in caso di impianti di potenza superiore a un MW); (c) gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Qualora poi le dotazioni disponibili non dovessero essere completamente erose dal costo di tali impianti, la parte residua sarebbe dedicata alle tariffe di cui al Quinto conto energia. Con un'ulteriore precisazione. A mente dell'articolo 4, comma 7, ai fini di un'ulteriore (comprensibile) salvaguardia delle iniziative in avanzata fase di realizzazione, limitatamente al primo registro, la graduatoria è formata applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio, la precedenza della data di entrata in esercizio. Sicché è del tutto probabile che gran parte delle risorse riservate al primo registro saranno in realtà destinate agli impianti esclusi dal precedente Quarto conto energia. A decorrere dai registri successivi, infine, verrà detratto il costo degli incentivi relativo agli impianti, con accesso diretto, appartenenti alla prima categoria (senza limiti per tipologia dunque); e, con specifico riferimento (e limitatamente) al secondo registro, verrà anche sottratto il costo degli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

CONCLUSIONI

In definitiva, gli ultimi interventi in materia di sussidi per il mercato dell'energia fotovoltaica sembrano sortire il duplice effetto di scontentare le imprese che speravano di poter contare su tariffe più generose e di pregiudicare l'accesso al mercato da parte di nuovi possibili investitori.

LE NOVITÀ E I POSSIBILI SCENARI

GESTIONE DEL BUDGET COMPLESSIVO
A) ACCESSO DIRETTO SENZA LIMITI DI COSTO (salvo il budget di 6,7 miliardi)
■ Impianti fino a 50 kW con sostituzione eternit o amianto
■ Impianti inferiori a 12 kW
■ Potenziameti con incremento inferiore a 12 kW
■ Impianti tra 12 e 20 kW che richiedono una riduzione del 20% rispetto alla tariffa spettante ad analoghi impianti iscritti al registro
■ Rifacimenti e potenziamenti che comportano un incremento inferiore a 20 kW che richiedono una riduzione del 20% rispetto alla tariffa spettante ad analoghi impianti iscritti al registro
B) ACCESSO DIRETTO CON LIMITE DI COSTO PER CATEGORIA
■ Impianti realizzati dalle pubbliche amministrazioni con procedure a evidenza pubblica (limite 50 milioni)
■ Impianti integrati con caratteristiche innovative (limite 50 milioni)
■ Impianti a concentrazione (limite 50 milioni)
C) ACCESSO TRAMITE REGISTRI CON LIMITE DI COSTO PER PERIODO
■ Primo registro: 140 milioni
■ Secondo registro: 120 milioni
■ Successivi registri: 80 milioni

VARIAZIONI DEL BUDGET
AUMENTI (in relazione alle dotazioni riservate ai registri)
■ Per eventuali risorse non assegnate nella precedente procedura
■ Per eventuali risorse relative a impianti oggetto di rinuncia comunicata entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria ovvero di decadenza da precedenti procedure
DIMINUZIONI
■ Per i "nuovi" impianti rientranti nel quarto conto energia (v. testo dell'articolo)
■ Per impianti esclusi dal quarto conto che beneficeranno della data di entrata in esercizio come criterio prioritario (in relazione al primo registro)

Energia



Fotovoltaico, imprese in allarme: incentivi a rischio per il 2013

Nuovo regime partito il 27 agosto, ma il plafond potrebbe esaurirsi già entro la fine del 2012

Alessia Tripodi, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 03.09.2012, n. 33-34

Scatta il Quinto conto energia ma tra le imprese c'è già chi pensa a come affrontare un 2013 senza incentivi. Perché il nuovo Conto – il Dm 5 luglio 2012, tanto atteso dagli operatori del fotovoltaico e approvato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 10 luglio dopo un iter lungo e faticoso – potrebbe esaurirsi prima della fine del 2012. Del plafond di 700 milioni di euro messi in campo dal Quinto conto, infatti, ne rimangono poco meno di 500, troppo pochi per coprire la durata di «5 semestri» inizialmente prevista dal Governo. Peraltro con tariffe che, rispetto al Quarto conto,

risultano tagliate fino a oltre il 65% per i grandi impianti e che, dunque, orienteranno necessariamente il mercato verso uno sviluppo del «micro» e del residenziale.

IL CONFRONTO



CONTO A SECCO

Il Quinto conto – entrato in vigore il 27 agosto – si applicherà fino al raggiungimento del tetto di spesa annuale di 6,7 miliardi, dopodiché con tutta probabilità il settore dovrà fare i conti con l'assenza di incentivi, visto che nel decreto non si fa alcun riferimento a un possibile nuovo provvedimento (a differenza di quanto accaduto con il Quarto conto, che già prevedeva l'avvio di un Quinto).

«Con una disponibilità di poco più di 100 milioni al mese il Conto è destinato a esaurirsi tra dicembre e gennaio – dice Giovan Battista Zorzoli, presidente di Ises Italia – e dopo temo che non succederà nulla: una larghissima parte del 2013, se non tutto, sarà senza incentivi». Per Zorzoli ciò comporterà «una grande ristrutturazione del mercato: gli impianti più grandi, tra i 200 kW e 2 MW, si faranno solamente nelle aree del Paese dove il maggiore irraggiamento consente di operare in grid parity, mentre gli incentivi, se ci saranno, verranno riservati ai microimpianti e al residenziale». Secondo il presidente, però, uno scenario del genere porterà con sé «una moria di imprese di medie dimensioni attive nel settore delle installazioni e della produzione di pannelli, soprattutto nel Lombardo-Veneto».

RESIDENZIALE AL TOP

La teoria di un rapido esaurimento del Conto trova d'accordo anche le imprese aderenti a Gifi-Anie, così come le ipotesi di trasformazione del mercato: «Con il Quinto conto sono tante le aziende che ormai pensano di fare gli impianti senza incentivi – spiega il presidente dell'associazione Valerio Natalizia – anche perché con queste tariffe nel breve periodo sarà il residenziale a farla da padrone». «I fondi potranno durare tra i sei e i 15 mesi – aggiunge Natalizia – e per questo sono necessari interventi per sostenere il settore, come il potenziamento dei Seu, i sistemi efficienti di utenza che rappresentano il presupposto per vendere l'energia prodotta da impianti fotovoltaici e per i quali si attende da anni la delibera attuativa dell'Autorità, ma anche l'estensione dello scambio sul posto agli impianti oltre i 200 kW e iter burocratici più snelli».



Al via le domande per l'assunzione di ricercatori

I datori di lavoro che assumono, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, qualificato personale di ricerca hanno diritto a chiedere, entro il 30 settembre, al Ministero dell'università e ricerca le agevolazioni previste dall'art. 14 del Dm n. 593/2000

Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 14.09.2012, n. 36

Per il 2012 la trasmissione delle domande di finanziamento a fronte dell'assunzione di ricercatori e per l'avvio di progetti di ricerca sarà possibile effettuarla dal 17 settembre 2012, ore 10.00, al 30 settembre 2012, ore 24.00.

Si tratta dei benefici previsti dall'art. 14 del Dm n. 593/2000 per i quali il Ministero dell'università e ricerca (Miur) ha emanato il bando annuale con le relative istruzioni tecniche (si rinvia al Portale <https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Guide.aspx>).

Le agevolazioni verranno destinate prioritariamente alle Pmi e ai soggetti con sede in aree depresse.

Una volta ammessi ai benefici sulla base delle graduatorie approvate il Ministero procederà ad effettuare controlli e monitoraggi a campione per la verifica delle condizioni e per accertare la realizzazione dei programmi finanziati.

L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, se necessario, della certificazione antimafia.

Infine una nota sulla scadenza che il bando fissa in modo netto alla mezzanotte del 30 settembre 2012 che cade di domenica.

La regola generale dovrebbe portare allo slittamento di un giorno della scadenza che cade in giorno festivo.

Tuttavia al fine di non incorrere nell'ipotesi di inammissibilità della domanda o in fastidiosi contenziosi, consigliamo di presentarla entro la scadenza indicata.

Destinatari

Le domande di agevolazione sono rivolte a uno o più dei seguenti soggetti:

- 1) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
- 2) imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 3) imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- 4) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
- 5) consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
- 6) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione Murst del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 dell'11 agosto 1994).

Condizioni

L'ottenimento dell'agevolazione è subordinata:

1) all'assunzione, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca.

In base al rinvio operato dal bando (vedi più avanti) al Dm n. 275/1998 il lavoratore da assumere deve essere titolare di dottorato di ricerca o possessore di altro titolo di formazione postlaurea, conseguito anche all'estero, nonché laureato con esperienza nel settore della ricerca;

2) l'assunzione di oneri relativi al conferimento di assegni di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, art. 51, comma 6, e/o di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

I contratti di ricerca possono riguardare, oltre l'attività di ricerca industriale, anche studi e ricerche sui processi produttivi, attività applicative dei risultati delle ricerche, formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali.

I benefici

I benefici per le imprese indicate consistono:

a) finanziamento di 25.822,84 euro di cui 20.658,27 euro nella forma del credito di imposta e 5.164,56 euro a fondo perduto, per ogni assunzione di personale individuato ai sensi del decreto n. 275/1998.

b) 60% dell'importo delle borse di studio e/o assegni di ricerca, nella forma del credito d'imposta;

c) 50% dell'importo dei contratti di ricerca, o contributo nella spesa fino ad un massimo di 206.582,75 euro all'anno, nella forma del credito d'imposta, per ogni soggetto beneficiario e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca.

In base alla disciplina vigente per gli aiuti *de minimis*, ciascun soggetto non può beneficiare delle agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché delle agevolazioni di cui all'articolo 16 del Dm n. 593 dell'8.8.2000, per un importo complessivo superiore ai 200.000,00 euro su un premio di tre anni. La verifica andrà fatta per coloro che hanno ricevuto dei finanziamenti rientranti nel regime *de minimis* negli ultimi tre anni.

Domanda

Gli interessati ai benefici devono presentare la relativa domanda collegandosi al sito web indicato in precedenza (<https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Guide.aspx>) e dopo essersi registrati, ottenendo l'apposita login, potranno compilare la domanda con le indicazioni richieste.

Il servizio Internet consentirà la stampa della domanda che, sottoscritta, dovrà essere inviata, corredata degli allegati cartacei sotto indicati, entro i successivi 7 giorni dalla trasmissione telematica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

In caso di difformità dei dati farà fede esclusivamente la copia inoltrata tramite il servizio Internet.

Dopo la trasmissione telematica occorre spedire per posta i seguenti documenti:

- schema della domanda (stampa da sistema on line);
- allegato della lettera di agevolazione (stampa da sistema on line);
- certificato di iscrizione Cciaa (completo di vigenza); non antecedente a 6 mesi dalla data di trasmissione della domanda;
- schemi allegati al Dm 3245/Ric per la determinazione della dimensione aziendale (download da sistema on line);
- fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui si autocertifichi il certificato Cciaa).

Sempre a livello di documentazione, la guida del Miur rinvia alla circolare Miur n. 2474/Ric del 17.10.2005 per quanto riguarda le assunzioni e i progetti di ricerca oggetto di finanziamento.

Vediamo le indicazioni operative che il richiedente dovrà specificare nella domanda:

<p>Assunzione di ricercatori</p>	<p>I contratti di assunzione di personale di ricerca devono essere accompagnati da una dettagliata descrizione, sottoscritta dall'azienda e dal soggetto assunto, delle attività di ricerca scientifico e/o tecnologiche che saranno svolte nel periodo di tempo previsto dal contratto.</p>
<p>Progetti di ricerca</p>	<p>I contratti di ricerca commissionati a soggetti esterni dovranno contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data inizio; durata e data fine; - indicazione della tipologia delle attività oggetto del contratto; - indicazione dettagliata e motivata della criticità tecnico-scientifica dell'iniziativa; - descrizione dettagliata degli obiettivi, attività e programma delle attività; - diagramma temporale dell'iniziativa; - quadro economico dettagliato dei costi; - modalità di pagamento. <p>Ai contratti dovranno essere allegati specifici prospetti informativi riguardanti sia il soggetto committente sia il soggetto commissionario.</p> <p>In particolare, il prospetto informativo riguardante il soggetto committente dovrà contenere i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data inizio attività; - ragione sociale; - ramo di attività; - prodotto/i; - fatturato; - quota di export e ripartizione del fatturato per prodotti; - numero di dipendenti e ripartizione per qualifica.



Il rilancio delle costruzioni attraverso la compressione della rendita

Dopo tre anni di crisi la discussione sul rilancio del settore immobiliare, e di quello delle costruzioni a ruota, non segna punti degni di nota. I temi sono ancora e sempre quelli: più verde, più ambiente, più sociale, più energia pulita, più tutto. Ma anche criticità e risposte non sembra siano variate: cambierà davvero la vita del singolo cittadino? Chi sosterrà gli ulteriori costi necessari? Per la città di Milano, per esempio, Ecopas allargato e rincaro del trasporto pubblico non possono certo essere la ricetta del nuovo che avanza, e certo non modificano la triste realtà del PGT, con indici che si riducono ancora a 0,35 mq/mq. E la prospettiva, dunque, non cambia.

Alberto Pavan, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 15.09.2012, n. 913

Appare sempre più evidente la necessità di un segnale forte di una proposta "di rottura", in attesa del miraggio risolutore di Expo 2015, che da solo poco contribuirà a formare una ripresa anzitutto strutturata, oltretutto consistente e duratura nel tempo, di settori strategici come l'immobiliare, e le costruzioni in genere, che risultano saldamente vincolati a ogni possibile scelta di programmazione urbanistica e trasformazione del territorio.

La nostra edificazione più recente, rispetto a una cultura del fabbricare millenaria, è figlia, da una parte, di una speculazione deregolata (dal dopoguerra fino agli anni 70: ricostruzione, migrazione interna, nuovo benessere) e, dall'altra, di una eccessiva regolamentazione dirigista, e punitiva, verso qualsiasi trasformazione privatistica del territorio (costruttore come mero speculatore/palazzinaro). Per "prevenire" la speculazione edilizia (prima parte del problema) le Pubbliche amministrazioni si sono limitate a rispondere con un miope atteggiamento repressivo (seconda parte del problema) tagliando in senso orizzontale (non mirato) gli indici edificatori. L'equazione è sempre stata: poco volume, uguale a poco margine per la speculazione. Il risultato? Edificazione diffusa, con altissimo impiego di territorio (+200% dal '54 al 2007), e abitazioni sempre più piccole ma agghindate da miriadi di pertinenze (quali ambienti "accessorio" della volumetria realmente concedibile che fanno cassa per chi vende, in barba a ogni regola igienico/edilizia, e illusione di benessere per chi compra) (riquadro 1).

RIQUADRO 1 Edifici esistenti in Italia per n. alloggi e cubature - Dati Censimento ISTAT 2001.

N. abitazioni nell'edificio	CUBATURA (mc)	Edifici	
		n.	%
1 alloggio		6.512.196,00	58,0%
2 alloggi		2.425.430,00	21,6%
Da 3 a 4 alloggi	900-1.500	1.162.525,00	10,4%
Da 5 a 8 alloggi	1.500-3.000	576.599,00	5,1%
Da 9 a 15 alloggi	3.000-5.000	307.116,00	2,7%
Oltre 16 alloggi	Oltre 5.000	242.729,00	2,2%
Totale		11.226.595	100%

La programmazione urbanistica falsamente punitiva degli ultimi decenni, invece di contenerle, ha finito per potenziare le disuguaglianze tipiche della rendita (assoluta, scarsità del bene terra, e differenziale, sua localizzazione economico-sociale).

Nel tentativo di contenere, ma anche "punire", l'extraprofitto connaturato alla trasformazione urbana, essa ha invece popolato una generazione di pendolari che, a forza di passare le giornate in coda per gli interminabili trasferimenti, non vedrà mai l'agognato giardinetto di casa (se non il sabato per

tagliarne l'erba incolta); che riceve gli amici sottoterra (in loculi che si chiamano "tavernetta" o "hobby", con altezza di due metri e cinquanta e al più un paio di timide finestrelle); che manda i figli a studiare nelle "serre" (ove non è mai entrata una pianta) oppure, ricurvi, a dormire nei sottotetti (con altezza questa volta di un metro e cinquanta, ma la speranza di poterli "recuperare", i sottotetti, non più i figli).

Una generazione che, in compenso, potrebbe lavare i panni a interi reggimenti (ma sempre sottoterra: in enormi "stirerie/ lavanderie"), o parcheggiare più macchine di quante se ne vendono in un anno (in paesini dove per strada si potrebbe cambiare parcheggio ogni mezz'ora e trovarne sempre di liberi), che entra in soggiorno solo per spolverarlo, perché arredato non per essere usato, si vive in "taverna", ma giusto per non sprecare la poca cubatura "vera" rimasta a disposizione (alla luce del sole in tutti i sensi).

Cercare di limitare/punire la speculazione edilizia attraverso bassi indici volumetrici ha finito, come sempre, per punire i più deboli, oltreché l'ambiente, e non certo gli speculatori. I bassi indici hanno voluto dire, ripetiamo: micro edificazione diffusa (e conseguente spropositato consumo di territorio, 130 ettari al giorno) e massima presenza di superfici disperdenti (e conseguente spropositato consumo di energia, il 42% di produzione del CO2).

Oggi tutti parlano di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, dimenticandosi di essere stati i fautori dell'epoca delle villette e delle "caldaiette" autonome, mentre è più che mai evidente che ciò che è realmente efficiente e sostenibile sono, invece, la concentrazione volumetrica (in altezza, minor uso del territorio e minore superficie disperdente) ed energetica (teleriscaldamento).

E allora tanti buoni propositi ma nessuna reale risposta, eppure per cambiare a volte serve poco, ed è già una rivoluzione. A Milano, per esempio, è bastato togliere dalla volumetria consentita dei nuovi palazzi gli spazi comuni perché i condomini tornassero magicamente ad avere atri di un certo respiro, magari a doppia altezza, che ti accolgono al tuo arrivo (invece che deprimerti); vani scala e pianerottoli dove poter anche sostare oltre che passare senza rischiare di travolgere la classica vecchietta del piano di sotto; e ancora locali comuni, depositi di biciclette, persino spazi per il gioco dei bambini al coperto. Questo cambia la vita delle persone nel loro quotidiano e nella loro dimensione (la città è troppo grande per essere realmente percepita) e se "non cuba", non costa o costa il giusto.

La proposta

Fatta questa debita premessa veniamo, dunque, alla proposta vera e propria. Visto l'evidente fallimento del basso indice volumetrico, come strumento di programmazione e limitazione della rendita nonché della speculazione urbana, si abbia il coraggio di cambiare pagina e abolire il sistema nel suo complesso, e non solo per le parti comuni dei condomini.

Ogni terreno (in questo esempio sfruttato a residenza) non dia più diritto a un insieme definito di volumi o superfici ma, diversamente, a un numero minimo, amministrativo, di alloggi programmati.



Ogni alloggio, non più ulteriormente frazionabile per un congruo lasso di tempo (gli usuali 5 anni), sia poi vincolato a dei requisiti, anch'essi minimi e irrinunciabili, di natura igienico sanitaria. Questi requisiti siano altresì a loro volta definiti in termini di prestazioni essenziali da soddisfare e numero di ambienti, principali e di servizio, necessari a soddisfarle, e non più in ragione di una loro estensione di superficie, che diventa, a questo punto, parametro conseguente, le esigenze, e non più caratterizzante, gli ambienti e l'uso. Parallelamente, si liberalizzino una volta per tutte i servizi e le pertinenze, come Milano ha già fatto per le parti comuni dei condomini. Bagni, cucine, lavanderie ecc. siano liberi in termini di numero e superficie (garantendo sempre i minimi d'igiene per prestazione). E, parimenti, in cambio di questa libertà acquisita siano vincolati, per il futuro, in termini di loro utilizzo identificativo (conformazione, arredi fissi ecc.).

Stabilito, pertanto, il minimo comun denominatore di carattere amministrativo (numero di alloggi e conseguente numero e qualità di ambienti irrinunciabili) sul quale, e solo, il mercato riuscirà, e potrà, apprezzare la rendita (che è appunto "rendita" e non profitto) si dia poi al costruttore e/o allo sviluppatore la libertà di migliorare efficientemente ed efficacemente il proprio prodotto in ragione della sua effettiva sostenibilità economica (economia quale scienza delle scelte).

Gli imprenditori siano così incentivati a intervenire (migliorandolo) sul minimo amministrativo loro richiesto/concesso perché ogni miglioria apportata al proprio *prodotto edificio* diverrà, in questo modo, generatrice di utili e non di rendita (e senza che per far ciò sia più necessario aggirare gli ostacoli normativi esistenti, relegando la gente a vivere sottoterra o a dormire in soppalchi/ripostiglio).

Ogni terreno, in questa nuova veste, darà diritto a un numero minimo di alloggi e ambienti prefissato, non modificabile attraverso fittizi frazionamenti ma pur sempre incrementabile, già in sede di costruzione, e poi nel tempo, attraverso criteri di premialità. Criteri effettivamente sostenibili dal mercato (non meri incentivi a pioggia) e concordati con la Pubblica amministrazione sulla base della dimostrata qualità abitativa garantita.

Definita l'edificabilità amministrativa delle aree per numero di alloggi minimi e non più per volumi massimi, si conceda pertanto all'operatore, in contraddittorio con la Pubblica amministrazione, di definire e, soprattutto, modificare e ampliare, a piacere del mercato e dell'utenza, le relative necessarie metrature di ciascun ambiente. Se non è possibile limitare la *rendita di posizione* (Montenapoleone sarà comunque diversamente apprezzata rispetto alla periferia), ne è pensabile si possa realmente farlo attraverso la sola pianificazione urbanistica (il social housing del "centro"), è in questo modo altresì possibile contenere la *rendita assoluta*, perché resterà pur sempre scarsa la terra ma non più la sua capacità edificatoria; in origine e nel tempo.

Assimilato questo principio, ciò che cambierà davvero nel metodo sarà poi il sistema di assegnazione del *quantum*; ottenuto (a valle) per qualità e sostenibilità del prodotto e non più imposto (a monte) per indice pianificato. Corrisposto cioè "il giusto" ristoro in termini di rendita, ovviamente non eludibile ma in questo modo congruamente comprimibile (perché frutto non tanto delle capacità del singolo quanto delle scelte della collettività), per una sostenibilità edilizia a più ampio respiro (ambientale, energetico ma anche economica e sociale), si permetta che siano infine domanda e offerta abitativa a regolare, nella costruzione, il prodotto edificio. Si consenta al mercato di governare liberamente gli ambienti e portare alla luce del sole tutte le pertinenze necessarie, nonché di migliorare l'efficienza e la tecnologia posta a servizio dell'uomo/abitante, in un prodotto edilizio realmente confortevole, domotico e realisticamente *net zero building*. E, per questo, si abbia anche il coraggio di premiare il costruttore con ulteriori alloggi, oltre a quelli minimi amministrativi; purché si edifichi in qualità e, soprattutto, in altezza, nel rispetto della vivibilità dei terzi confinanti.

Siano la sostenibilità politica, ambientale, economica e sociale a definire le città e non gli indici urbanistici. Si obietterà la necessità di studiare un sistema autocorrettivo di calcolo degli oneri di urbanizzazione, di vincolo di impiego per i servizi e le pertinenze, di controllo nel tempo; si obietterà il rischio di possibili nuove distorsioni e speculazioni. L'uomo continua a non avere le ali eppure sta programmando di andare su Marte, si smetta di fare leggi scritte non per risolvere un problema ma per timore che la norma stessa possa essere aggirata. I limiti si analizzano e si risolvono se l'impianto ha dignità esistere, non è questo il problema. Limitato il peso della rendita, attraverso il sistema dei minimi e non dei massimi, ogni ampliamento e premialità, da essa divenuto indipendente, genererà in tal modo, da un lato, maggior profitto per l'impresa e, dall'altro, maggior benessere, a mero costo industriale (tagli degli extraprofitto), per l'utenza.

Borsa diritti edificatori



Qualità



Sviluppo



Impresa



Rendita

Si vuole davvero rilanciare in modo strutturale il settore? Si rompa una volta per tutte lo schema volumetrico; tolte quelle di extralusso, le nuove case a Milano e provincia sono luoghi angusti seppure dal design moderno, la gente dorme in spazi che in progetto sono stati concessi come laboratori, ripostigli, soppalchi, o cantine (si chiamino essi *open space*, serre, taverne o sale hobby). Non c'è un angolo dove stendere, un balcone dove sedersi a leggere un libro, non sono *open space* sono *only one space* perché c'è solo quello (e senza vespaio); queste, ripeto, sono le nuove case della gente "vera" della metropoli. Si faccia un patto aperto con la parte sana dei "veri" costruttori e dei "veri" sviluppatori, che esiste eccome, perché si evolvano in una industria maggiormente strutturata, con una più alta barriera d'ingresso e sia invogliata a innovare e migliorare il proprio prodotto, generando utili alla luce del sole, da condividere in termini di maggior benessere con i clienti/utenti e non più da spartire con i detentori di rendite o gli speculatori/palazzinari.

C'è un'idea nuova: costruire una città più bella con spazi più ampi e vivibili per ogni singolo cittadino nella sua casa, prima di tutto, e poi nella città.

Aboliamo il concetto di superfici e volumi e parliamo di alloggi, prestazioni e ambienti; passiamo dai massimi ai minimi amministrativi. Comprimiamo la rendita non produttiva, valorizziamo il giusto profitto e il benessere dei cittadini, nelle loro case. Favoriamo un nuovo spirito di collaborazione competitiva con la pubblica amministrazione.

Ecco una vera rivoluzione "sostenibile".

Sicurezza ed igiene del lavoro

**Sicurezza: la Conferenza Stato-Regioni interviene sull'obbligo formativo**

La Conferenza Stato-Regioni fornisce importanti chiarimenti interpretativi sulle nuove norme regolamentari in relazione alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 07.09.2012, n. 35

**Conferenza Stato-Regioni
Accordo integrativo 25.7.2012
(G.U. 18.8.2012, n. 192)**

L'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano degli Accordi del 21 dicembre 2011 (in *Guida al Lavoro* n. 4/2012, pag. 12), che dettano le nuove norme regolamentari per quanto riguarda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro dei datori di lavoro, dei lavoratori, di dirigenti e dei preposti (artt. 34 e 37 del Dlgs n. 81/ 2008), hanno sollevato fin da subito notevoli incertezze interpretative per quanto riguarda molteplici profili e, in particolare, la fase transitoria e il riconoscimento della formazione pregressa; per tali ragioni da più parti è stato invocato un immediato intervento chiarificatore da parte del Ministero del lavoro e P.S. che, tuttavia, per effetto del principio della *competenza concorrente* tra lo Stato e le Regioni in materia (art. Cost.117), ha richiesto l'attuazione di un complesso *iter* iniziato nel mese di marzo e culminato con l'approvazione da parte della predetta Conferenza dell'Accordo del 25 luglio 2012 (Repertorio atti n. 153/CSR) con il quale è stato fatto proprio il documento di fonte ministeriale recante norme di "*Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni*" (in *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2012, n. 192). Con questo nuovo Accordo la Conferenza ha, quindi, integrato i due precedenti del 21 dicembre 2011 (1), fornendo diversi importanti chiarimenti interpretativi, soprattutto per quanto riguarda l'efficacia, il rapporto con la formazione speciale prevista da altre norme, la collaborazione con gli organismi paritetici, la formazione in modalità *e-learning*, la fase transitoria, il riconoscimento della formazione pregressa e l'obbligo dell'aggiornamento (*si veda la tabella uno*). Inoltre, contrariamente a quanto si legge nel titolo dell'Accordo stesso in tale provvedimento sono contenute anche alcune disposizioni che riguardano la formazione e l'aggiornamento dei Responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (art. 32 Dlgs n. 81/2008) e, in particolare, è stata definitivamente chiarita la spinosa questione della decorrenza dell'aggiornamento obbligatorio previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, che lo scorso mese di febbraio hanno originato un autentico scompiglio.

Tuttavia, si tratta di un provvedimento alquanto complesso e non sempre di facile lettura a causa sia dell'assenza di un articolato che di una poco funzionale "*miscellanea*" a tratti anche caotica tra profili inerenti alla formazione dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti; tuttavia, come vedremo lo stesso consente di risolvere almeno in parte alcune delle diverse criticità emerse in sede di prima applicazione dei predetti Accordi.

La formazione dei lavoratori

Concentrando l'attenzione sulle disposizioni più significative - denominate nel provvedimento come *prime indicazioni* per le aziende e gli organi di vigilanza in ordine ai contenuti degli Accordi del 21 dicembre 2011 - per quanto riguarda la formazione dei lavoratori l'Accordo del 25 luglio 2012 chiarisce, in primo luogo, molto opportunamente il rapporto tra la formazione prevista dall'art. 37 del Dlgs n. 81/2008 e quella cd. *speciale aggiuntiva* prevista dai titoli successivi al primo o da norme speciali contenute in altri provvedimenti normativi.

Infatti, sotto questo profilo occorre precisare che poiché l'Accordo del 21 dicembre 2011 regola solo quella prevista dal citato art. 37, si era posto il problema dell'individuazione puntuale dei casi in cui il datore di lavoro è tenuto a far partecipare il lavoratore oltre che ai corsi erogati in base al predetto Accordo anche a quelli aggiuntivi per effetto di disposizioni particolari.

In tal senso un caso emblematico è, ad esempio, quello della formazione in materia di apparecchiature munite di videoterminale (Vdt) prevista dall'art. 177, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 81/2008, contenuta, quindi, non nel Titolo I ma nel Titolo VII.

La questione evidentemente non è di poco conto in quanto tocca direttamente i principi dell'*adeguatezza* e della *sufficienza* della formazione, con immediati riflessi sul piano della responsabilità penale, e rispetto alla disposizione più rigorosa contenuta nell'Accordo del 21 dicembre 2011 (2), il nuovo Accordo del 25 luglio 2012 fornisce un criterio interpretativo più restrittivo in quanto non considera come esaustiva la formazione erogata in base ai percorsi/monte ore conformi all'Accordo del 21 dicembre 2011, solo se la formazione aggiuntiva è regolata da disposizioni aventi *"le caratteristiche delle norme speciali (sempre rispetto a quelle di cui all'articolo 37, citato), contenute nei Titoli del Dlgs n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi ad hoc"*.

In altri termini, pertanto, il nuovo Accordo fornisce una chiave interpretativa più aderente ai principi del Dlgs n. 81/2008, che previene inutili duplicazioni ed impone una formazione aggiuntiva solo nei casi in cui esista un regime formativo particolare ossia una normativa che individua *"in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ecc.) dei corsi stessi"*; a mero titolo esemplificativo sono richiamati quattro importanti casi:

- a) formazione per l'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro (art. 73, comma 5, Dlgs n. 81/2008) disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012;
- b) formazione specifica in materia di montaggio e di smontaggio dei ponteggi (art. 136, comma 6 e allegato XXI Dlgs n. 81/2008);
- c) formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto (art. 258, Dlgs n. 81/2008);
- d) l'addestramento, a maggior ragione ove esso sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei Titoli diversi dal Titolo I del Dlgs n. 81/2008 (è il caso, ad esempio, dei dispositivi di protezione individuali di terza categoria ai sensi del Dlgs n. 475/1992).

Si osservi, che tra le fattispecie nelle quali è obbligatoria la formazione speciale aggiuntiva deve essere ricompresa anche quella - non richiamata nell'Accordo in esame - prevista dal Dpr 14 settembre 2011, n. 177, che regola il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e che rinvia ad uno specifico Accordo Stato-Regioni la regolamentazione dei contenuti e delle modalità di svolgimento.

Viceversa, l'Accordo del 25 luglio 2012 ritiene assorbente la formazione specifica erogata in base a percorsi conformi all'Accordo del 21 dicembre 2011, nei casi in cui manca come accennato un regime speciale e si parli solo di *"formazione adeguata o si usino formule simili"*; è il caso, ad esempio, della formazione in materia di:

- a) movimentazione manuale dei carichi (art. 169, comma 1, lett. b, Dlgs n. 81/2008);
- b) attrezzature munite di videoterminali (art. 177, comma 1, lett. b, Dlgs n. 81/2008).

Inoltre, lo stesso Accordo per evidenti esigenze di semplificazione stabilisce anche che, al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali - per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento - da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli Accordi del 21 dicembre 2011, la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione *"di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigore dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli Accordi citati"*; a titolo esemplificativo sono richiamate le ipotesi della formazione prevista dal Dm salute del 16 marzo 1998, che riguarda le aziende a rischio d'incidente rilevante rientranti nel campo applicativo dalla cd. *"direttiva Seveso"*, e quella particolare del Dm infrastrutture e trasporti del 16 ottobre 2009 (3), relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.

Natura minimale del percorso dell'Accordo del 21 dicembre 2011 e parametrizzazione secondo i codici Ateco

Accanto a tali disposizioni l'Accordo integrativo riconferma la natura *minimale* del percorso formativo (per quanto riguarda il monte ore, i contenuti e le modalità di svolgimento) definito per i lavoratori (oltre che per i dirigenti e i preposti) dall'Accordo del 21 dicembre 2011; tuttavia, per tale ragione il puntuale rispetto della nuova disciplina non comporta in modo automatico un giudizio positivo sul piano dell'adeguatezza e sufficienza che, viceversa, andranno verificate caso per caso, in quanto gli interventi andranno calibrati in base agli esiti della valutazione dei rischi (art. 28, Dlgs n. 81/2008) tenendo conto anche dei casi in cui è necessario l'aggiornamento immediato per effetto, ad esempio, dell'introduzione di nuove procedure di lavoro o di nuove attrezzature (cfr. art. 37, comma 6, Dlgs n. 81/2008).

Invero, tale *principio di proporzionalità* tra sforzo formativo ed entità del rischio globale dell'attività svolta dal soggetto da formare ha una notevole rilevanza che deve indurre ad evitare applicazioni meccanicistiche del predetto Accordo e sotto quest'ultimo profilo quello integrativo del 25 luglio 2012 allenta il sistema di parametrizzazione sforzo formativo/codice Ateco, e lo rende più flessibile e in sintonia con i principi di adeguatezza e di sufficienza enunciati nel comma 1 dell'art. 37 del Dlgs n. 81/2008, affermando in modo più deciso che ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione Ateco prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzia *"l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto")"*.

Questa previsione si raccorda con il principio generale in forza del quale *"la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi"*; nel caso poi di lavoratori di aziende che non svolgono mansioni che richiedano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi viene confermato che a prescindere dal settore di appartenenza possono frequentare i corsi individuati per il rischio "basso", ossia di almeno 8 ore.

A titolo esemplificativo viene suggerito il caso di lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino i reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio che potranno essere considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgono una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio".

I casi particolari

Nell'Accordo integrativo del 25 luglio 2012 sono contenute anche alcune importanti disposizioni interpretative relative alla formazione dei lavoratori in somministrazione (artt. 2, 20 e ss., Dlgs n. 276/2003), dei collaboratori dell'impresa familiare (art. 230bis c.c.) e dei lavoratori autonomi (art. 2222, c.c.); per quanto riguarda i primi viene ribadito che agenzia e utilizzatore hanno la facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge e che essi possono "concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore".

Proprio in relazione alla posizione dei lavoratori in somministrazione ci si attendeva però un chiarimento sul controverso punto 8 dell'Accordo del 21 dicembre 2011; invece, l'Accordo integrativo si è limitato a riproporre quanto già riportato nel predetto Accordo senza, quindi, fornire indicazioni utili, ad esempio, sulla nozione di "formazione specifica di settore" e il rapporto con quella che l'utilizzatore è tenuto ad assicurare in relazione alla propria specifica realtà aziendale.

Per quanto, invece, riguarda la formazione dei collaboratori dell'impresa familiare e dei lavoratori autonomi e degli altri soggetti previsti dall'art. 21 del Dlgs n. 81/2008 (coltivatori diretti del fondo, soci di società semplici agricole, piccoli commercianti) l'Accordo integrativo nel riaffermare, in generale, la facoltatività dell'applicazione dei contenuti dell'Accordo del 21 dicembre 2011, nonché della formazione degli stessi (che possono quindi anche non richiedere di essere formati), richiama anche l'attenzione sul fatto che, tuttavia, ci sono anche casi in cui le norme speciali possono, invece, renderla obbligatoria; a titolo esemplificativo viene richiamato il regime dell'art. 2, comma 1, lett. b), del già citato Dpr n. 177/2011, per le attività nei luoghi confinati o sospetti d'inquinamento anche se, a dire il vero, non è molto chiara la portata di tale disposizione soprattutto in relazione al caso dei lavoratori autonomi e anche per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria (4) e, per altro, come accennato tale materia è di competenza non dell'Accordo in esame ma di uno specifico che doveva già essere emanato entro il 21 febbraio 2012.

La legittimazione degli organismi paritetici

Un altro punto centrale dell'Accordo in esame riguarda la legittimazione degli organismi paritetici e l'obbligo di collaborazione con gli stessi da parte del datore di lavoro in materia di formazione sancito al comma 12 dell'art. 37 del Dlgs n. 81/2008; si tratta di due profili che continuano ad essere ampiamente dibattuti e che, occorre osservare, ha visto ben due interventi del Ministero del lavoro e P.S. con la circolare del 20 luglio 2011, n. 20 e, da ultimo, con quella del 5 giugno 2012, n. 13 (5); l'Accordo quindi cerca di mettere fine a quest'autentica *querelle* richiamando, in primo luogo, il principio fondamentale previsto dal legislatore nell'art. 2, comma 1, lett. ee), del Dlgs n. 81/2008: ai fini delle disposizioni contenute in tale provvedimento non è legittimato un qualsiasi organismo paritetico ma solo quelli costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro *comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*.

In altri termini le attribuzioni previste dall'art. 51 del Dlgs n. 81/2008 sono riconosciute solo a quegli organismi paritetici in possesso di tale requisito fondamentale e, in particolare, per quanto riguarda il citato obbligo di collaborazione del datore di lavoro previsto dall'art. 37, comma 12, del Dlgs n. 81/2008, lo stesso sussiste solo se tali organismi sono presenti nel *settore* e nel *territorio* in cui si svolge l'attività produttiva.

Occorre anche osservare che tale principio è stato adottato dal legislatore al fine di stabilire la "legittimazione di determinate categorie di sindacati a svolgere funzioni non direttamente riferibili al conflitto industriale ma rivolte a garantire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico conformemente all'interesse dei lavoratori" (6).

In relazione alla cd. "rappresentatività comparata" nell'Accordo viene chiarito, quindi, che i predetti organismi paritetici e gli enti bilaterali previsti dall'Accordo del 21 dicembre 2011 ma non dall'art. 37, comma 12, del Dlgs n. 81/2008 sono legittimati se costituiti "nell'ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali nazionali, territoriali o di settore firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro"; e sotto questo profilo viene esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo pertanto necessario che "la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione".

Pertanto, la partecipazione dell'organizzazione sindacale alla contrattazione collettiva costituisce un ulteriore requisito fondamentale per altro riconosciuto pacificamente in dottrina fermo restando che tale criterio *"non pregiudica la possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare la propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali"* (7) o in base a specifiche norme regionali o delle Province autonome in ordine al riconoscimento della rappresentatività degli organismi paritetici; in tal senso viene richiamato l'art. 9 del Dpr 6 gennaio 1978, n. 58, che prevede un particolare meccanismo di misurazione della rappresentatività per la Provincia di Bolzano (8).

Accreditamento degli organismi paritetici e codici del Ministero del lavoro

Un altro aspetto che nell'Accordo del 25 luglio 2012 viene approfondito riguarda la diffusione di organismi paritetici che attraverso la pubblicità o il proprio sito affermino di essere in possesso dei predetti requisiti di legge; su questo punto tale provvedimento è categorico: allo stato attuale il Ministero del lavoro e P.S. non prevede alcun sistema di accreditamento rispetto agli organismi paritetici, né tantomeno è previsto un meccanismo di accreditamento delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori in base a *"protocolli o "codici" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali, pertanto, non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena richiamati"*.

Inoltre, per le stesse ragioni viene precisato che non ha nemmeno alcuna valenza, ai fini del possesso dei predetti requisiti, l'eventuale inoltro al Ministero di documentazione finalizzata al citato "accreditamento".

Contenuti e modalità di richiesta della collaborazione degli organismi paritetici

Alcuni ulteriori disposizioni interpretative sono previste per quanto riguarda i contenuti e le modalità di richiesta della collaborazione da parte dei datori di lavoro agli organismi paritetici prevista dal già citato comma 12 dell'art. 37 del Dlgs n. 81/2008 (9).

In primo luogo viene precisato, in modo molto generico e discutibile, che spetta al datore di lavoro accertarsi che l'organismo paritetico a cui intende rivolgersi sia in possesso o meno dei citati requisiti, e riprendendo la circolare del Ministero del lavoro e P.S. del 29 luglio 2011, n. 20, viene confermato che il comma 12 dell'art. 37 del Dlgs n. 81/2008 non obbliga lo stesso ad effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di *"mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il "Testo unico" attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo"*.

Per quanto poi riguarda il *requisito territoriale* per esigenze di semplificazione l'Accordo del 25 luglio 2012 stabilisce che lo stesso debba essere riferito alla provincia contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici e solo qualora siano assenti a livello provinciale andrà verificato se sono comunque presenti a livello regionale; viceversa, se sono assenti sia a livello provinciale che regionale allora in tale caso il datore di lavoro non è obbligato a chiedere la collaborazione prevista dalla citata norma, fermo restando che potrà, comunque, rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.

Inoltre, per le imprese plurilocalizzate operanti quindi in differenti contesti territoriali l'organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell'impresa.

Per quanto, invece, riguarda le modalità operative nel richiamare l'Accordo del 21 dicembre 2011 (10), l'Accordo integrativo del 25 luglio 2012, stabilisce alcune ulteriori disposizioni di notevole rilievo; la prima è che, attese le finalità del già citato art. 37, comma 12, del Dlgs n. 81/2008, la comunicazione all'organismo paritetico può essere effettuata in qualsiasi modo anche attraverso una semplice mail per posta elettronica, purché contenga le indicazioni sufficienti a poter permettere all'organismo di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e, quindi, metterlo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo.

Pertanto, è sufficiente comunicare le informazioni generali sull'attività formativa da avviare; inoltre le indicazioni fornite dall'organismo non hanno carattere vincolante ai fini della realizzazione dell'attività formativa.

Nel caso poi in cui vi siano più organismi paritetici in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. ee), del Dlgs n. 81/2008 e operanti nel settore e nell'ambito territoriale (provinciale o regionale come detto) in cui ha sede l'attività l'Accordo prevede che in tale caso è sufficiente che il datore di lavoro presenti la richiesta anche ad uno solo di essi.

La formazione dei preposti e dei dirigenti

Per quanto riguarda la formazione dei preposti e dei dirigenti l'Accordo del 25 luglio 2012 conferma la *facoltatività* dall'applicazione delle disposizioni contenute in quello del 21 dicembre 2011, ma ne ammorbidisce la presunzione di conformità "assoluta" al dettato dell'art. 37, comma 7, Dlgs n. 81/2008, enunciata nello stesso Accordo di dicembre, trasformandola così più correttamente solo in una *"presunzione (ovviamente semplice) del rispetto delle disposizioni di legge per mezzo di corsi conformi a quelli descritti nell'accordo stesso"*.

Pertanto, al datore di lavoro è lasciata la scelta tra una formazione basata sull'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 o, viceversa, su un percorso formativo differente anche se, sul piano operativo, appare indubbiamente consigliabile la prima soluzione che consente di mettersi maggiormente al riparo da eventuali contestazioni.

Inoltre, anche se in modo molto confusionario, viene precisato che i dirigenti e i preposti di nuova assunzione, ossia assunti dopo la data dell'11 gennaio 2012, ovvero assunti prima di tale data e solo successivamente sono stati inquadrati come tali devono essere avviati dal datore di lavoro ai corsi per dirigente o di preposto anteriormente o contestualmente all'assunzione o all'adibizione a compiti di dirigente o preposto e il percorso formativo deve essere completato prima dell'inizio della prestazione lavorativa e solo ove ciò non risulti possibile *"per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente"* l'accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio della attività lavorativa.

Si osservi che nell'Accordo del 21 dicembre 2011 questa concessione di 60 giorni è prevista anche per i lavoratori che, invece, nel testo dell'Accordo del 25 luglio 2012 non è richiamata.

Formazione in modalità e-learning

Una parte dell'Accordo integrativo è dedicata alla formazione in modalità *elearning* la cui disciplina è contenuta nell'allegato 1 dell'Accordo del 21 dicembre 2011, che la definisce come *"un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro"*.

Sulla base di tale nozione, dopo aver riassunto le ipotesi nelle quali tale modalità è consentita (ad esempio per la formazione generale dei lavoratori) viene precisato che non è conforme alle disposizioni dell'allegato 1 la formazione erogata attraverso la semplice trasmissione di lezioni frontali a distanza e che, per altro, nemmeno possono essere considerate come ordinarie in quanto mancano i predetti requisiti di interattività della formazione e la presenza di soggetti (tutor e/o docenti).

Inoltre, per quanto riguarda le *verifiche di apprendimento* nello stesso Accordo viene ulteriormente precisato che la verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel senso che non è consentita la verifica del completamento del percorso in modalità telematica che, invece, è consentita per le verifiche intermedie ossia è necessaria la presenza fisica dell'esaminando che, tuttavia, può essere collegato anche in videoconferenza.

La formazione dei datori di lavoro-Spp: contenuti, soggetti formatori e nuove attività

Come accennato l'Accordo contiene anche diverse disposizioni inerenti alla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del Dlgs n. 81/2008 (cd. DISpp);

in primo luogo, viene richiamata l'attenzione sul fatto che la formazione regolamentata dall'Accordo del 21 dicembre 2011 non comprende quella relativa ai compiti di gestione delle emergenze che, viceversa, è contenuta in norme particolari come il Dm 10 marzo 1998 (antincendio) e il Dm n. 388/2003 (primo soccorso).

Pertanto, il DISpp che intende svolgere nella propria attività anche i compiti di addetto alle emergenze fenomeno questo molto diffuso nelle micro imprese sarà tenuto a frequentare oltre il corso previsto dall'art. 34 del Dlgs n. 81/2008, anche quelli specifici in materia di antincendio e/o primo soccorso.

Per quanto, invece, riguarda i soggetti formatori (v. p. 1 Accordo SR del 21 dicembre 2011, rep. 223/CSR) l'Accordo integrativo precisa anche che gli organismi paritetici, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli enti bilaterali sono tenuti a svolgere l'attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne se non accreditate ai sensi dell'Intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato-Regioni che, com'è noto, ne definisce gli standard minimi (11).

Si osservi che quest'ultima disposizione fa riferimento quindi all'ipotesi del ricorso da parte dei predetti enti ai cd. *soggetti formatori esterni*, come del resto si evince chiaramente anche dal tenore della norma contenuta al punto 1 dell'Accordo del 21 dicembre 2011.

Inoltre, viene anche stabilito che gli organismi paritetici *"non possono procedere ad alcun "accreditamento" della formazione svolta da altri soggetti, la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del 21 dicembre"*.

Nessun chiarimento, invece, si rileva per quanto riguarda i DISpp che avviano una nuova attività: viene confermata la disposizione contenuta al punto 10 dell'Accordo del 21 dicembre 2011 che consente di completare il percorso formativo entro 90 giorni dell'inizio dell'attività stessa, ma continua a non essere chiaro se con l'espressione *"nuova attività"* s'intenda solo quella avviata *ex novo* oppure anche quella già esistente da tempo e svolta inizialmente dal solo titolare che successivamente ha assunto uno o più lavoratori. Se la *ratio* della norma è quella di agevolare il datore di lavoro che effettua nuove assunzioni allora non si comprende come il termine dei 90 giorni si applichi solo nella prima fattispecie e non anche nella seconda.

Efficacia temporale delle disposizioni degli Accordi del 21 dicembre 2011

L'Accordo del 25 luglio 2012 interviene anche sul profilo dell'efficacia temporale degli Accordi del 21 dicembre 2011; con un'interpretazione come sul piano della tecnica giuridica desta molte perplessità viene stabilito che la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore degli stessi coincide con quella di pubblicazione in *G.U.* dell'11 gennaio 2012.

Tuttavia, questa interpretazione autentica *"semplificatrice"* e retroattiva non appare condivisibile in quanto, tenuto conto che tali provvedimenti hanno natura regolamentare, in assenza di una precisa disposizione in merito contenuta nei predetti Accordi di dicembre 2011 trova applicazione l'art. 10 *disp. sulla legge gen. cod. civ.* in base al quale *"Le leggi e i regolamenti diventano obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto"*.

La fase transitoria e il riconoscimento della formazione pregressa

Ulteriori importanti disposizioni dell'Accordo del 25 luglio 2012 riguardano la fase transitoria e il riconoscimento della formazione pregressa per i DI-Spp (p. 11 Accordo ex art. 34), i lavoratori, i dirigenti e i preposti (p. 10 Accordo ex art. 37); in particolare, viene confermato che i DI-Spp, i lavoratori e i preposti che alla data dell'11 gennaio 2012 già sono stati formati in base alla previgente normativa non sono tenuti a frequentare i corsi secondo le nuove regole, fermo

restando che il datore di lavoro dovrà dimostrare *"lo svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità (ovviamente, comprensive anche delle prove dell'avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto"*. Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori, i dirigenti e i preposti viene confermato l'esonero dalla frequenza ai corsi secondo le nuove regole qualora gli stessi frequentino quelli tenuti in base alle previgenti disposizioni entro l'11 gennaio 2013 ossia 12 mesi a decorrere dall'11 gennaio 2012 ma a condizione che gli stessi siano stati già organizzati ed approvati *"formalmente e documentalmente"* prima dell'11 gennaio 2012; ai fini probatori l'Accordo precisa che deve essere disponibile una documentazione che provi che alla predetta data i corsi già erano stati *progettati e pianificati* come, ad esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica (cfr. art. 35, Dlgs n. 81/2008) che, ad avviso di chi scrive, rappresenta in tale caso un documento di fondamentale importanza; non è richiesto, invece, il requisito della data certa e gli organi di vigilanza sono espressamente invitati *"a prestare particolare attenzione nella verifica dei requisiti appena citati, al fine di dissuadere gli operatori da un utilizzo fraudolento delle disposizioni appena illustrate"*.

Invece, limitatamente alla fase di prima applicazione dell'Accordo del 21 dicembre 2011, viene confermato che al datore di lavoro che non abbia già avviato a corsi di formazione coerenti con il ruolo svolto in azienda i dirigenti o i preposti in forza alla propria azienda alla data dell'11 gennaio 2012 è data la facoltà di far frequentare agli stessi corsi tenuti secondo le nuove regole da concludersi entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo, ossia l'11 luglio 2013; si osservi quindi che con l'Accordo in esame ora anche per i preposti il termine è stato elevato a 18 mesi (al punto 11, lett. a, dell'Accordo del 21 dicembre 2011 invece erano dodici).

Inoltre, l'Accordo stabilisce anche che se il lavoratore alla data dell'11 gennaio 2012 già svolgeva le funzioni di preposto e in precedenza già aveva preso parte ad un corso per lavoratori, secondo la previgente normativa, in tale caso non sarà tenuto alla ripetizione di tale corso ma solo a frequentare entro i citati diciotto mesi il corso per preposti.

Per quanto poi riguarda i dirigenti l'Accordo integrativo precisa che l'esonero dal corso previsto al punto 6 dell'Accordo del 21 dicembre 2011 è riconosciuto qualora si dimostri di aver frequentato un corso secondo i contenuti previsti dall'art. 3 del Dm 16 gennaio 1997 (corso DI-Spp) pur se di durata inferiore a 16 ore: si osservi che quest'ultima disposizione è innovativa rispetto al testo dell'Accordo del 21 dicembre 2011 ed è scomparso anche il riferimento alla data del 14 agosto 2003; analogo esonero è confermato anche in caso di frequenza, da parte del dirigente, del modulo "A" per Rspp/Aspp in base all'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Aggiornamento della formazione

In relazione, invece, all'aggiornamento della formazione l'Accordo del 25 luglio 2012 nel ribadire per tutte le figure fin ora trattate l'obbligatorietà quinquennale molto opportunamente sottolinea che nel caso del lavoratore tale aggiornamento temporale di almeno sei ore non comprende la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, nonché la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi; in tali casi, infatti, la formazione specifica andrà immediatamente aggiornata senza dover attendere lo spirare del termine quinquennale in coerenza con i principi di tutela del diritto alla salute.

Analogamente nel caso del preposto lo stesso dovrà limitarsi a frequentare almeno le 6 ore di aggiornamento quinquennale che l'Accordo considera comprensive delle 6 ore quale lavoratore solo se è rimasto invariato il rapporto di preposizione, ossia non si registrano mutamenti di sorta nella sua posizione nell'ambito dell'organizzazione di riferimento; in caso contrario, invece, dovrà essere sottoposto nuovamente alla formazione particolare aggiuntiva (p. 5 Accordo del 21 dicembre 2011).

Importanti modifiche sono state introdotte per quanto riguarda il calcolo della decorrenza del quinquennio; infatti, nell'Accordo viene in primo luogo richiamata l'attenzione sul fatto che l'obbligo dell'aggiornamento riguarda anche i DI-Spp (art. 34, comma 3, Dlgs n. 81/2008) che già hanno preso parte ai corsi tenuti ai sensi dell'art. 3 del Dm 16 gennaio 1997 e quelli che in precedenza erano esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 del Dlgs n. 626/1994 (12): unicamente per tale ultima categoria il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo (quindi il termine scadrà l'11 gennaio 2014).

Questa, infatti, è un'eccezione alla regola generale consacrata nell'Accordo del 25 luglio 2012 in base al quale, al fine di *"favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio"*, per esigenze di semplificazione viene stabilito che i cinque anni per l'aggiornamento dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione degli Accordi del 21 dicembre 2011 in G.U. ossia, come detto, l'11 gennaio 2012; pertanto, per i soggetti già formati a tale data il quinquennio scadrà sempre l'11 gennaio 2017.

Invece, per i soggetti formati successivamente all' 11 gennaio 2012 il quinquennio si calcola dalla data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo.

Per quanto, invece, riguarda le modalità di aggiornamento l'Accordo in esame conferma per i DI-Spp che lo stesso può avvenire in una o più occasioni (cfr. p. 7 Accordo ex art. 34) e con riferimento anche alle altre figure (lavoratori, preposti e dirigenti) una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) può essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a iniziative come convegni o seminari, a condizione però che nel corso degli stessi siano trattate le materie indicate ai punti 7 (Accordo ex articolo 34) e 9 (Accordo ex articolo 37) e che sia prevista una verifica finale di apprendimento; invece, la restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle regole (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti) di cui ai citati Accordi.

L'organizzazione dei corsi: i requisiti dei docenti e il rilascio degli attestati

L'Accordo in esame detta anche alcune disposizioni per quanto concerne l'organizzazione dei corsi; nel riprendere i principi già introdotti negli Accordi del 21 dicembre 2011, in relazione ai requisiti dei docenti e in attesa della pubblicazione dei nuovi criteri stabiliti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, viene confermato che gli stessi devono dimostrare di aver maturato un'esperienza almeno triennale nei campi dell'insegnamento e/o di attività professionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche svolgendo l'attività di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; si osserva che al punto 1 dell'Accordo del 21 dicembre 2011 è stabilito che l'esperienza professionale è considerata anche quella di datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34, Dlgs n. 81/2008).

E in tal senso agli organi di vigilanza viene suggerito di considerare sicuramente soddisfatto tale requisito in caso di *"svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012)"*; tale precisazione però ha solo un valore indicativo.

Invece, per quanto riguarda la sede di svolgimento dei corsi per i lavoratori, i preposti e i dirigenti, viene sottolineato che può essere o il luogo di lavoro o un'aula esterna, e in ogni caso deve essere individuato il soggetto organizzatore del corso: nell'Accordo di dicembre è precisato che può essere anche il datore di lavoro ma, a scanso di equivoci, occorre precisare che per effetto del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. l) e 37, comma 1, del Dlgs n. 81/2008, in realtà è sempre il datore che rimane responsabile dell'organizzazione dell'azione formativa ferma restando, ovviamente, la facoltà di avvalersi del supporto di soggetti esterni (associazioni sindacali e di categoria, consulenti, enti pubblici ecc.).

In relazione agli attestati di formazione (p. 7 Accordo ex art. 37) viene anche stabilito che una copia degli stessi è opportuno che venga rilasciata al lavoratore, al preposto e al dirigente: ciò anche al fine di poter usufruire dei crediti formativi da parte dei datori di lavoro.

L'aggiornamento dei Rssp e Aspp

Anche se esula completamente dagli Accordi del 21 dicembre 2011, come accennato nell'Accordo del 25 luglio 2012 sono dettate anche alcune disposizioni finali riguardanti l'aggiornamento quinquennale dei Rssp e Aspp che si cercherà di riassumere brevemente nei profili fondamentali rinviando ad un successivo contributo per gli ulteriori approfondimenti; com'è noto tale obbligo è previsto dall'art. 32, comma 6, del Dlgs n. 81/2008 e trova una specifica regolamentazione nell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 che lo circoscrive al cd. modulo B (60 o 40 ore per gli Rssp a seconda del codice Ateco e 28 ore per gli Aspp).

Fin dall'introduzione di tale provvedimento si è acceso un notevole dibattito sulla decorrenza dei cinque anni, tant'è vero che si è resa necessaria a breve tempo come del resto anche nel caso in esame degli Accordi del 21 dicembre 2011 l'emanazione di un ulteriore Accordo, del 5 ottobre 2006, che occorre ricordare ha suscitato molte perplessità legate addirittura anche alla legittimità dello stesso.

Tale Accordo del 5 ottobre 2006 fissava al 14 febbraio 2012 il termine ultimo per assolvere all'obbligo dell'aggiornamento legato all'esonero dai corsi; ebbene l'Accordo del 25 luglio 2012 nel preannunciare la prossima revisione dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (necessaria anche in considerazione del fatto che è anteriore al Dlgs n. 81/2008), con riferimento a coloro che non hanno adempiuto a tale obbligo entro la predetta data e, più in generale, in tutti i casi in cui il Rssp o l'Aspp non abbiano completato l'aggiornamento entro la scadenza dei cinque anni, avrà quale effetto la perdita della propria "operatività", ossia *"Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso"*.

In altri termini, secondo l'Accordo del 25 luglio 2012 in tale ipotesi si realizzerebbe solo una sospensione dai compiti e non una decadenza dall'incarico in quanto *"Il completamento dell'aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a Aspp e Rssp di recuperare la propria "operatività"*.

Ulteriori disposizioni di notevole rilevanza sono dettate, infine, per la decorrenza dell'aggiornamento di Aspp e Rssp esonerati ai sensi dell'art. 32, comma 5, del predetto decreto (possessione di laurea in una delle classi L7, L8, L9, L17, L23, della laurea magistrale LM26 ecc.); per coloro che hanno conseguito la laurea prima del 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del Dlgs n. 81/2008) l'aggiornamento quinquennale dovrà essere completato entro il 15 maggio 2013, mentre per quelli laureati successivamente alla data del 15 maggio 2008 l'aggiornamento dovrà essere completato entro cinque anni dalla data di conseguimento della laurea.

Considerazioni conclusive

Al termine di questo primo approfondimento è possibile sviluppare alcune brevi considerazioni conclusive; la prima è che l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 pur facendo luce su diversi profili controversi degli Accordi del 21 dicembre 2011 rappresenta, in effetti, un nuovo tassello che s'inserisce all'interno di un mosaico normativo sempre più difficile da decifrare.

Questa iperproduzione normativa, infatti, rende sempre più numerosi e complessi gli adempimenti a carico del datore di lavoro e, per altro, incrementa sempre più i margini d'incertezza che si riflettono negativamente anche sul piano della responsabilità penale; a ciò poi si aggiungono anche le criticità legate ad una tecnica giuridica sempre meno rigorosa e la "proliferazione" di soggetti ai quali sono assegnate competenze regolamentari.

Il risultato finale è quindi, in definitiva, un sistema normativo che, malgrado la riforma introdotta con la legge n. 123/2007 e il Dlgs n. 81/2008, dopo solo pochi anni dalla sua entrata in vigore paradossalmente presenta alcune patologie che sono le stesse che affliggevano la disciplina del periodo in cui vigeva il Dlgs n. 626/1994 e che sotto alcuni profili rischiano addirittura di aggravarsi.

Tabella 1

Il quadro delle principali novità e dei chiarimenti dell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012

Campo applicativo	L'Accordo integra e modifica le disposizioni contenute negli Accordi del 21.12.2011 e 26.1.2006 per quanto riguarda la formazione dei: a) Datori di lavoro - Spp (art. 34, Dlgs n. 81/2008) b) Lavoratori, preposti e dirigenti (art. 37, Dlgs n. 81/2008) c) Rspp e Aspp (art. 32, Dlgs n. 81/2008)
Formazione particolare aggiuntiva dei lavoratori	I lavoratori devono ricevere una formazione particolare aggiuntiva, oltre quella prevista dall'Accordo del 21.12.11, nei casi previsti ai titoli successivi al I del Dlgs n. 81/ 2008 o da norme particolari che stabiliscono in modo puntuale e peculiare le caratteristiche per quanto riguarda i termini di durata, contenuti ecc. dei corsi stessi (ad esempio per il montaggio e lo smontaggio di ponteggi; per l'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro di cui all'art. 73, comma 5, Dlgs n. 81/2008; ecc.)
Formazione in materia di Vdt e movimentazione manuale dei carichi	La formazione specifica dei lavoratori erogata in base all'Accordo del 21.12.11 comprende anche quella in materia di apparecchiature munite di videoterminale (Vdt) e di movimentazione manuale dei carichi
Formazione dei lavoratori e classi di rischio	Viene confermato il principio generale di proporzionalità con la durata minima della formazione specifica agganciata alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze Ateco 2002-2007) Ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione Ateco prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzia l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto"
Lavoratori in somministrazione	L'agenzia e l'utilizzatore hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge e concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore
Collaboratori dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci di società semplici agricole, piccoli commercianti	L'applicazione dei contenuti dell'Accordo del 21.12.11 nonché la formazione degli stessi sono facoltativi secondo quanto previsto dall'art. 21 del Dlgs n. 81/2008 Tali soggetti possono quindi anche non richiedere di essere formati, salvo i casi particolari in cui norme speciali la rendono obbligatoria (ad esempio art. 2, comma 1, lett. b, del Dpr n. 177/2011)
Organismi paritetici	Sono legittimati ai sensi del Dlgs n. 81/2008 gli organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale E' esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo pertanto necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione Non è previsto alcun meccanismo di accreditamento, nemmeno in base a protocolli o "codici" del Ministero del lavoro e P.S.

<p>Collaborazione con gli organismi paritetici in materia di formazione</p>	<p>L'obbligo per il datore di lavoro di richiedere la collaborazione agli organismi paritetici è previsto solo per la formazione dei lavoratori e RIs, sempre che gli stessi siano presenti nella provincia o regione in cui ha sede l'attività e operino nel settore di riferimento (art. 37, comma 12, Dlgs n. 81/2008). Il datore di lavoro non è obbligato ad effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici ma solo a metterli a conoscenza della volontà di svolgere un'attività formativa. La comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi anche a mezzo posta elettronica; in caso di silenzio il datore di lavoro potrà procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione</p> <p>Qualora siano presenti nell'ambito territoriale e nel settore di riferimento più organismi paritetici è sufficiente che il datore di lavoro presenti la richiesta anche ad uno solo di essi</p> <p>Nel caso di imprese plurilocalizzate l'organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell'impresa</p>
<p>Dirigenti e preposti</p>	<p>Confermata la facoltatività dell'applicazione dell'Accordo del 21.12.11</p> <p>L'effettuazione della formazione in base all'Accordo del 21.12.11 costituisce una presunzione "semplice" del rispetto delle disposizioni di legge</p> <p>Devono essere avviati ai corsi per dirigente o di preposto anteriormente o contestualmente all'assunzione o all'adibizione a compiti di dirigente o preposto e il percorso formativo deve essere completato prima dell'inizio della prestazione lavorativa; solo ove ciò non risulti possibile per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa</p>
<p>Modalità e-learning</p>	<p>Il ricorso alla modalità e-learning è consentita solo nei casi tassativamente previsti</p> <p>Non è ritenuta conforme alle disposizioni dell'all. 1 dell'Accordo del 21.12.11 la formazione erogata attraverso la semplice trasmissione di lezioni frontali a distanza in quanto mancano i requisiti di interattività della formazione e la presenza di soggetti (tutor e/o docenti)</p> <p>La verifica finale non è consentita in modalità telematica - che, invece, è consentita per le verifiche intermedie - ed è quindi necessaria la presenza fisica dell'esaminando che può essere collegato anche in videoconferenza</p>
<p>Datori di lavoro-Spp</p>	<p>I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34 Dlgs n. 81/2008) sono tenuti a frequentare i corsi della durata minima a seconda della classe di rischio individuata in base ai codici Ateco</p> <p>La formazione prevista dall'Accordo del 21.12.11 non comprende quella per gli addetti alle emergenze (antincendio, primo soccorso ecc.)</p> <p>Nel caso di una nuova attività il datore di lavoro dovrà completare il percorso formativo entro 90 giorni dall'inizio</p>
<p>Efficacia temporale delle disposizioni degli Accordi del 21 dicembre 2011</p>	<p>La data di pubblicazione e quella di entrata in vigore degli stessi coincide con quella di pubblicazione in <i>G.U.</i> dell'11 gennaio 2012</p>

<p>Fase transitoria e riconoscimento della formazione progressa</p>	<p>I datori-Spp, i lavoratori e i preposti che alla data dell'11 gennaio 2012 già sono stati formati in base alla previgente normativa non sono tenuti a frequentare i corsi secondo le nuove regole Limitatamente alla fase di prima applicazione dell'Accordo del 21.12.11 per i dirigenti o i preposti in forza alla data dell'11.1.2012, è concessa la facoltà di completare il percorso formativo entro l'11.7.2013</p>
<p>Obbligo di aggiornamento</p>	<p>Confermato il principio dell'aggiornamento quinquennale per datori-Spp, i lavoratori, i preposti e i dirigenti Per i lavoratori l'aggiornamento di almeno 6 ore non comprende la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e in caso di variazione dell'esposizione al rischio (es. a seguito dell'introduzione di nuove attrezzature) Per i preposti dovrà essere ripetuta la formazione particolare aggiuntiva qualora sia cambiata la loro posizione all'interno dell'organizzazione aziendale Per i soggetti già formati alla data dell'11 gennaio 2012 il quinquennio scadrà l'11 gennaio 2017 Per i soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012 il quinquennio si calcola dalla data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo Introdotta la possibilità, a determinate condizioni, di effettuare l'aggiornamento attraverso la partecipazione a seminari e convegni</p>
<p>Requisiti dei docenti</p>	<p>Confermato il possesso del requisito da parte del docente di un'esperienza almeno triennale nei campi dell'insegnamento e/o di attività professionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro Tale requisito è da considerarsi sicuramente soddisfatto in caso di svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore all'11 gennaio 2012</p>
<p>Attestati di formazione</p>	<p>Una copia degli stessi è opportuno che venga rilasciata al lavoratore, al preposto e al dirigente</p>
<p>Formazione degli Rsp e Asp</p>	<p>Preannunciata la prossima revisione della disciplina dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 Confermata la data del 14 febbraio 2012 quale termine ultimo per assolvere all'obbligo dell'aggiornamento legato all'esonero dai corsi stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 Qualora il Rsp o l'Asp non abbia completato l'aggiornamento entro la scadenza dei 5 anni pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso Per gli Rsp e Asp esonerati ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Dlgs n. 81/2008, che hanno conseguito la laurea prima del 15 maggio 2008 la scadenza del quinquennio per l'aggiornamento è fissata al 15 maggio 2013, mentre per quelli laureati successivamente alla data del 15 maggio 2008 l'aggiornamento dovrà essere completato entro 5 anni dalla data di conseguimento della laurea Per gli Rsp e Asp esonerati ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Dlgs n. 81/2008, che hanno conseguito la laurea prima del 15 maggio 2008 la scadenza del quinquennio per l'aggiornamento è fissata al 15 maggio 2013, mentre per quelli laureati successivamente alla data del 15 maggio 2008 l'aggiornamento dovrà essere completato entro 5 anni dalla data di conseguimento della laurea</p>

- (1) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Sicurezza: i nuovi accordi StatoRegioni per la formazione di datori e lavoratori*, in *Guida al Lavoro* n. 4/2012, p. 12 ss.
- (2) Infatti, in tale provvedimento viene precisato nella premessa che "La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del Dlgs n. 81/2008 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari".
- (3) In G.U. 6 novembre 2009, n. 259; si veda anche il Dm infrastrutture e trasporti del 5 agosto 2011
- (4) In tal senso incertezze interpretative si rilevano anche nel "Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Dpr n. 177/2011" (v. Ministero del lavoro e P.S. comunicato dell'11 maggio 2012).
- (5) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Edilizia: individuazione degli organismi paritetici legittimati alla formazione sulla sicurezza*, in *Guida al Lavoro* n. 25/2012, p. 110 ss.
- (6) Prosperetti G., *Autonomia collettiva e diritti sindacali*, in Vallebona A. (a cura di), *I contratti di lavoro*, Torino, 2009 p. 255.
- (7) Cfr. Corte Cost. 19 ottobre 1998, n. 975, FI, 1989, I, 2715; Corte Cost. 4 dicembre 1995, n. 492, MGL, 1995, 661.
- (8) Cfr. anche Cass. Sez. Lavoro, 11 maggio 2006, n. 10848 (ud. del 13.12.2005), Poste Italiane Spa c. ASGB/USAS Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftsbund (Unione dei sindacati autonomi Sudtirolesi) (rv. 589010).
- (9) Si osservi che tale norma prevede tale obbligo di collaborazione limitatamente alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza (RIs).
- (10) Secondo l'Accordo StatoRegioni del 21 dicembre 2011 il datore di lavoro deve indirizzare all'organismo paritetico o l'ente bilaterale un'apposita comunicazione: qualora la stessa non trovi riscontro entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
- (11) In G.U. 23 gennaio 2009, n. 18.
- (12) Trattasi di coloro che hanno presentato agli organi di vigilanza entro il 31 dicembre 1996 la comunicazione di svolgimento diretto dei compiti di Spp ai sensi dell'art. 10 del Dlgs n. 626/1994.

L'Esperto risponde



Ambiente, suolo e territorio

■ AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER ATTIVITA' CANTIERISTICHE CHE POSSONO GENERARE EMISSIONI

D. Per attività cantieristiche non continuative svolte presso siti di terzi, che possano generare emissioni in atmosfera in punti non fissi (in area cantiere o in impianto), chi è soggetto (se è soggetto) alla richiesta di autorizzazione?

R. L'art. 269, c. 1, del D.lgs. n. 152/2006, reiterando un obbligo generale introdotto nella legislazione italiana a far data dal 1988, richiede l'autorizzazione preventiva per "tutti gli stabilimenti che producono emissioni". Rileva, sotto tale profilo, l'ampia definizione di "stabilimento" presente nella medesima 5 disciplina a seguito della riforma del 2010 (D.lgs. n. 128/2010), da intendersi quale "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività". Anche la correlata definizione di "impianto" risulta, inoltre, piuttosto vasta, non necessariamente coincidendo con un dispositivo fisso, bensì da intendersi quale "il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio" (art. 268, c. 1, lett. L, D.lgs. citato). Tralasciando ulteriori definizioni rilevanti in tal senso (in particolare quella di "emissione" medesima), si consideri come a ragione un cantiere potrebbe ricadere nella menzionata definizione, considerando l'espressa menzione anche di dispositivi mobili nella citata definizione nonché la tendenza ampliativa in tal senso perseguita dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cassazione Penale, sez. III, ha affermata l'applicabilità della parte quinta del D.lgs. n. 152/2006, anche ad un singolo impianto o macchinario utilizzato nell'ambito di un più complesso ciclo produttivo...). Ciononostante l'art. 272, c. 1, D.lgs. medesimo, esclude dall'obbligo generale dell'autorizzazione preventiva una serie di attività tassativamente elencate nella prima parte dell'allegato IV, alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. "attività scarsamente rilevanti" ai fini dell'inquinamento atmosferico).

Scorrendo il menzionato allegato (che reitera la disciplina sulle emissioni "poco significative" di cui al D.P.R. 25 luglio 1991) troviamo talune attività tipiche di cantiere, quali, ad esempio, le "lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno" (lett. a, parte I, allegato citato) piuttosto che "i silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti" (lett. m).

Pertanto la persona fisica o giuridica dotata di un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello "stabilimento" (responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente D.lgs. n. 152/2006, parte quinta) (c.d. "gestore" ai sensi dell'art. 268), dovrà condurre un'attenta valutazione nel senso sopra prospettato, se del caso procedendo alla richiesta di autorizzazione alle emissioni prima di avviare il cantiere (si pensi, ad esempio, agli impianti SVE, soil vapor extraction, generalmente utilizzati nelle attività di bonifica suoli, dove è la ditta di cantiere che in genere si fa carico dell'autorizzazione alle emissioni...).

(Avv. Marco Fabrizio)

 **Appalti****■ APPALTO ART. 53 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS N. 163/06**

D. Dopo l'aggiudicazione dei lavori è stato stipulato contratto di appalto sulla base del progetto definitivo posto a base di gara dalla stazione appaltante. In seguito, l'Impresa ha consegnato il progetto esecutivo il cui costo è risultato quasi il doppio di quello posto a base di gara. Il progetto definitivo della stazione appaltante è risultato carente perché non sono stati redatti gli esecutivi strutturali sia del cemento armato che delle opere in legno e il costo dell'opera è stato sottostimato. Si chiede se la stazione appaltante può considerare il progetto esecutivo redatto dall'Impresa come progetto generale e stralciare una parte funzionale pari all'importo contrattuale originario. Diversamente si è obbligati a rescindere il contratto di appalto per errore progettuale? Diversamente cosa potrebbe fare la Stazione Appaltante?

R. Se la procedura ad evidenza pubblica, come appare evidente dal quesito, aveva ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione, non è possibile considerare il progetto esecutivo come un "progetto generale", poiché tale fase, come noto, è lo sviluppo finale di una progettazione già realizzata. Altra questione è quella delle carenze progettuali. In primo luogo, occorrerebbe capire quale sia la normativa applicabile, poiché, tra il precedente regolamento D.P.R. 554/99 e il nuovo D.P.R. 207/2010, la disciplina della verifica progettuale e validazione è diversa e comporta funzioni e livelli di responsabilità diversi. Per cui occorrerebbe verificare anche tale aspetto che però, dai dati forniti, non è rinvenibile. In ogni caso, stante la situazione descritta, mi pare che solo laddove sussistano i presupposti per una perizia di variante, l'appalto potrebbe continuare la sua evoluzione secondo la normativa di settore. Considerato tuttavia che ci sono delle carenze progettuali occorrerebbe verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 132 comma 1 lett. e) del D. lgs. 163/06 secondo cui "Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e) ...".
(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 PA Risponde, 04.09.2012)

 **Catasto****■ IL FOTOVOLTAICO SUL TETTO INCIDE SULLA RENDITA**

D. Vorrei sapere se un impianto fotovoltaico semintegrale, installato sul tetto di un capannone agricolo, categoria D10, deve essere accatastato.

R. La risposta è negativa. Infatti, trattandosi di un impianto installato sul tetto di un capannone, da censire nella categoria D/10, nel calcolo della rendita da effettuare mediante stima diretta, quello fotovoltaico costituisce un impianto fisso, il cui valore deve essere aggiunto a quello della costruzione vetustata e dell'area di sedime. Per ottenere la rendita, al valore totale così ottenuto, si dovrà applicare il tasso del 2%.

(A cura di Franco Guazzone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 10.09.2012)

■ PER GLI EDIFICI RURALI SCADENZA A FINE NOVEMBRE

D. *Posseggo una vecchia cascina non utilizzata da oltre 40 anni e accatastata al Catasto terreni (solo la sagoma). Entro quanto tempo devo accatastarla al catasto urbano e in quale categoria visto che rimarrà disabitata?*

R. A norma dell'articolo 13, comma 14 ter del DL 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, i fabbricati iscritti al Catasto terreni come rurali devono essere dichiarati al Catasto fabbricati con proposta di rendita, entro il 30 novembre 2012, mediante incarico ad un tecnico iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili e agrari, agrotecnici laureati o diplomati. Questi immobili, se diroccati e dotati solo delle mura perimetrali, senza copertura, catastalmente sono definiti collabenti, per cui sono accatastabili nella categoria F/2, senza rendita, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, con cui il possessore dichiara che l'immobile è completamente diroccato, utilizzando l'apposito modulo pubblicato dall'agenzia del Territorio, con il comunicato del 21 settembre 2011, reperibile presso gli Uffici provinciali dell'agenzia stessa, o sul sito Internet www.agenziaterritorio.gov.it. Ai fini Imu, per questi immobili, i possessori devono versare l'imposta sul valore dell'area di risulta, in unica soluzione, entro il 17 dicembre del 2012.

(A cura di Franco Guazzone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 10.09.2012)

**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****■ Agevolazioni sulla casa - IL PORTONE DEL CONDOMINIO PUÒ BENEFICIARE DEL 50%**

D. *In un palazzo, i condomini vogliono cambiare il portone di ingresso sulla strada per accedere ai posti auto interni al cortile. Il portone è vecchio e si rompe regolarmente. Sostituendolo con uno più leggero è possibile fruire della detrazione del 50%? Ovviamente l'amministratore dovrà solo pagare le fatture con bonifici bancari, così come richiesto dalla norma.*

R. Anche la sostituzione del portone di ingresso condominiale fruisce della detrazione del 50% ai sensi dell'articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e dell'articolo 11 del DL 83/2012. Si tratta infatti di un regolare intervento di manutenzione straordinaria che se eseguito su edificio residenziale fruisce della detrazione. L'amministratore deve pagare le fatture con bonifico bancario o postale e la ripartizione dell'importo detraibile è suddiviso tra i condomini sulla base della tabella millesimale.

(A cura di Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 03.09.2012)

■ Agevolazioni sulla casa - IL RICORSO AL FOTOVOLTAICO ESCLUDE IL 50 E 55% IRPEF

D. *Vorrei sapere se la detrazione del 50% è valida anche per impianti fotovoltaici. La stessa detrazione è valida solo per edifici civili adibiti a prima casa o anche per altri edifici?*

R. L'impianto fotovoltaico, diretto alla produzione di energia elettrica non rientra tra gli interventi ammessi espressamente alla detrazione del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011) e a quella del 50% (articolo 11, DL 83/2012 e articolo 16 bis del Tuir 917/86). Infatti, per i pannelli fotovoltaici si applicano le agevolazioni per il conto energia. L'Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 207/E del 20 maggio 2008) precisa che le queste agevolazioni hanno finalità diverse, in quanto l'agevolazione della tariffa incentivante, prevista per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, costituisce una misura a sostegno della produzione di energia elettrica da fonte solare, mentre la detrazione del 55% e anche quella del 36%-50% sono finalizzate alla riduzione dei consumi. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria ribadisce che tali

agevolazioni non sono fra loro cumulabili. In sostanza, la detrazione del 50% non si rende applicabile, neppure nel caso di un eventuale non accesso alle agevolazioni del conto energia. Si precisa che la detrazione del 50% si applica per tutti gli interventi eseguiti su edifici residenziali e relative pertinenze e non solo per quelli eseguiti sulla prima casa.

(A cura di Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 03.09.2012)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ ART.26 DLGS 81 – CCIAA

D. *L'art. 26 del Dlgs 81/08 prevede la verifica dell'idoneità tecnico professionale anche attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio. Vi pongo il seguente quesito: quale sezione del certificato ha maggiore valenza, l'oggetto sociale o attività, albi e ruoli? Il problema è nato verificando un certificato di una ditta nel cui oggetto è riportato "realizzazione e manutenzione di impianti industriali", mentre nella sezione attività, albi e ruoli è riportato un elenco di attività legate esclusivamente alla commercializzazione di oggetti. Premetto che questa ditta esegue lavori di carpenteria metallica da oltre venti anni. Per quanto riguarda invece le società di consulenza, che non hanno iscrizione alla CCIAA, è sufficiente chiedere il numero di P.IVA?*

R. Non esiste una valenza delle sezioni dei certificati camerali diversamente graduabile o con livelli diversificati di efficacia. L'oggetto sociale consiste nelle attività per il cui esercizio la società viene costituita. Rappresenta l'elemento più importante del "programma" che i soci definiscono nel momento in cui decidono di unire le loro risorse, perché è lo scopo al quale queste risorse vengono destinate. L'oggetto sociale può comprendere più attività, anche non affini tra loro e per la sua determinazione esistono margini di libertà molto ampi. Diversamente dall'oggetto sociale che - come detto - delinea in maniera ampia gli ambiti di operatività della società descrivendo tutte le attività che potenzialmente possono essere esercitate dalla medesima, la voce "attività" sta ad indicare quelle singole e specifiche attività che vengono in concreto realizzate e che - necessariamente - devono trovare corrispondenza nell'oggetto sociale. Nel caso di specie pare di capire che la società svolga un'attività (lavori di carpenteria metallica) conforme all'oggetto sociale (realizzazione e manutenzione di impianti industriali) ma non corrispondente a quanto indicato alla voce "attività" (elenco di attività legate esclusivamente alla commercializzazione di oggetti). Pur ritenendo lecito l'esercizio delle suddette attività (in quanto conformi all'oggetto sociale) si consiglia di correggere i dati riportati nel certificato. Per quanto riguarda invece le società di consulenza prive di iscrizione alla CCIAA, è sufficiente chiedere il numero di P.IVA.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 06.09.2012)

■ DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO 81/08

D. *Volevo informazioni sull'obbligatorietà della valutazione del rischio per le aziende. Quali aziende hanno l'obbligo della valutazione del rischio? Qual è la data di scadenza per la preparazione del documento? E quali sono gli obblighi per il rischio biologico? Quali aziende sono obbligate ad effettuare la valutazione del rischio biologico (es discariche..)?*

R. A norma dell'art. 3, commi 1 e 4, del D.Lgs 81/08, la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in conseguenza, le disposizioni sulla valutazione dei rischi, si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati. La portata di tali obblighi raggiunge anche gli imprenditori autonomi (titolare individuale senza dipendenti, componenti dell'impresa familiare) ai quali si impone il dovere di uso di dispositivi di protezione Individuale (DPI) e di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, di munirsi di

tesserino di riconoscimento (nel caso di lavori in appalto) e la facoltà di sottoporsi a controlli medici e di beneficiare di corsi di formazione (ma non anche l'obbligo di svolgere la valutazione dei rischi). Il testo Unico sulla sicurezza prevede, all'art. 38 comma 3-bis, che, in caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento (o autocertificazione nei casi previsti) entro 90 giorni dall' inizio dell'attività. La vigente normativa trova applicazione anche a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, ovvero ai microrganismi, anche se geneticamente modificati, colture cellulari ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. L'elenco degli obblighi posti a carico del datore di lavoro è ricavabile dalla lettura degli articoli da 296 a 281 del D.Lgs 81/08.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 06.09.2012)



© 2012 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano